



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

REP. N. 30.220

Contratto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tranviario urbano ed extraurbano del bacino territoriale della provincia di Padova. CUP G29I14000010001 – CIG 7284954637.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre, in Padova, piazza Bardella n. 2, nella sede degli Uffici della Provincia di Padova,

AVANTI A ME

dott. Mariano Nieddu, Segretario Generale della Provincia di Padova, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Padova, in Padova, in Piazza Antenore n. 3

SONO COMPARSI

• da una parte:

ing. Marco Pettene, nato a Monfalcone (GO) il 03/06/1966, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della **Provincia di Padova**, codice fiscale n. 80006510285, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche **Provincia**, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica – Servizio Trasporti e Mobilità – della Provincia stessa, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia a Padova, in piazza Antenore n. 3, competente a stipulare i contratti per conto della Provincia, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

arch. Carlo Andriolo, nato a Vicenza il 24/12/1967, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **Comune di Padova**, codice fiscale n. 00644060287, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche **Comune**, nella sua qualità di Capo Settore Mobilità del Comune stesso, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Padova, in via Municipio n. 1, competente a stipulare i contratti per conto del Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000,

nel seguito indicati come **Enti affidanti** o **Enti** o, cumulativamente, come **Ente di Governo** (ovvero con l'acronimo **EdG**);

• dall'altra parte:

ing. Franco Ettore Viola, nato a Genova il 25/10/1960, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato di **Busitalia Veneto S.p.A.** con sede legale in Padova, via del Pescarotto n. 25/27 - C.F. e P.IVA 04874020284, iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al REA n. 424890. La suddetta Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche **Affidatario**;

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale

premettono che

- con determinazione a contrarre della Provincia di Padova n. 1709 di reg. del 21/11/2017 - in attuazione della delega attribuita con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1033/2014 e per effetto dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 422/1997 della L.R.V. n. 25/1998 e, in quanto compatibili, degli articoli della Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 - è stata indetta la gara europea per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tranviario urbano ed extraurbano del bacino territoriale della provincia di Padova;
- con la suddetta determinazione dirigenziale, parzialmente modificata con determinazione della Provincia di



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

Padova n. 54 di reg. del 18.01.2018, si è stabilito di aggiudicare il servizio mediante procedura aperta, in attuazione del Regolamento CE n. 1370/2007, della L.R.V. n. 25/1998 e della D.G.R.V. n. 1990/2010, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, agli effetti dell'art. 22 della L.R.V. n. 25/1998 e secondo normativa comunitaria e nazionale vigenti;

- l'importo posto a base di gara, oggetto di offerta, riconoscibile al Concessionario a titolo di compensazione economica per la durata contrattuale prevista di anni 9 (nove), al netto degli adeguamenti contrattuali e dell'I.V.A., ammontava a complessivi € 353.583.000,00 (euro trecentocinquantatremilionicinquecentoottantatremila/00) al netto dell'I.V.A., equivalenti a € 39.287.000,00/anno;
- a seguito di esperimento della gara, con determinazione della Provincia di Padova n. 114 di reg. del 14/02/2020, il predetto servizio è stato aggiudicato a Busitalia Veneto S.p.A, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo un ribasso del 8,00% sull'importo a base di gara e ottenendo un punteggio complessivo di punti 100 su 100;
- a carico dell'Affidatario non sussistono le incapacità a contrattare per i reati di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e ss.mm.ii., come risulta dalla documentazione in atti di questa Provincia;
- sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto, come previsto dagli articoli 32, commi 7 e 9, 76, comma 6 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016;
- per Busitalia Veneto, con istanza in data 19/06/2020 prot. n. PR_PDUTG_0057579_20200619, è stata presentata richiesta, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. La richiesta risulta tuttora in istruttoria;
- in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni antimafia della competente Prefettura, si stipula il contratto sotto condizione risolutiva;
- l'Affidatario ha presentato, ai sensi dell'art. 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita al protocollo generale della Provincia in data 02/07/2020 al prot. n. 35630;
- il Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia, con nota prot. n. 36617/2020, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dirigenti e dei Dipendenti della Provincia di Padova, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 25 del 17.2.2014, ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Affidatario;
- il Capo Settore Mobilità del Comune, con nota prot. n. 497849/2020, DPR n. 62/2013 e ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dirigenti e dei Dipendenti del Comune di Padova, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0375 del 18/06/2019, ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Affidatario;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Richiamo alle Premesse.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

Art. 2. Allegati al Contratto.

1. Il Contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:

- Allegato A Programma di Esercizio Base
- Allegati Ax¹ Programma di Esercizio Contrattuale
- Allegato B Struttura dati del Programma di Esercizio
- Allegato C Modalità di esercizio dei Servizi a Prenotazione
- Allegato D Monitoraggio dei Servizi nella Fase Transitoria (prima dell'attivazione del "Validatore")
- Allegato E Sistema Tariffario
- Allegato F Progetto di Validatore
- Allegato G Rendicontazione dei dati di venduto
- Allegato H Rendicontazione delle indagini di frequentazione dei servizi di linea e dei servizi sperimentali
- Allegato I Rendicontazione dell'attività di controlleria
- Allegato J Elenco dei veicoli e Progetto di turni macchina
- Allegato K Rendicontazione della contabilità analitica delle Linee
- Allegato L Dati relativi al personale dipendente.
- Allegato M Progetto di adeguamento e attrezzaggio delle fermate.
- Allegato N Progetto di Sistema Integrato di Monitoraggio dei veicoli, Bigliettazione Elettronica e Infomobilità.
- Allegato O Dati da monitorare per la gestione del PEF.
- Allegato P Offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 3. Decorrenza e durata del Contratto.

1. La durata dell'affidamento è pari a 9 anni.

L'erogazione del servizio in attuazione di questo contratto decorrerà dal servizio "invernale" (coincidente con l'inizio del calendario scolastico 2021/2022 – data di avvio all'esecuzione del contratto) con la piena applicazione del programma di esercizio definito nell'articolo 4.

Salvo diversa specificazione, in questo contratto i termini "anno di affidamento", "anno contrattuale" e "anno di esercizio dei servizi affidati" sono considerati sinonimi e tutti hanno come riferimento temporale la data di avvio all'esecuzione del contratto sopra specificata.

2. Prima dell'avvio all'esecuzione del Contratto di cui al comma precedente saranno condotte progressive verifiche tese ad accertare la corretta attuazione di tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario in sede di gara (tra cui quelli inerenti a personale, beni qualificati indispensabili o essenziali, parco autobus) e agli ulteriori obblighi previsti da questo Contratto.

Nel caso in cui le verifiche non abbiano esito positivo si procederà nei termini di seguito specificati:

- a) Qualora risultasse che l'Affidatario, seppure parzialmente inadempiente, può comunque esercitare il programma di esercizio definito nell'articolo 4:

¹ Il suffisso x è un numero progressivo che identifica l'aggiornamento/modifica del Programma di Esercizio Contrattuale: alla prima modifica sarà = 1 (Allegato A1), alla seconda modifica sarà = 2 (Allegato A2), Tali Allegati sono strutturalmente uguali all'Allegato A. Alla data di stipula del Contratto sono ovviamente assenti gli Allegati contenenti le successive stesure del Programma di Esercizio Contrattuale.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

- sarà confermata la data di avvio all'esecuzione del Contratto definita nel comma precedente;
 - sarà applicata una sanzione pari a $NG \times 20.000 \text{ €}$ con $NG =$ numero di giorni in cui non sono completamente attuati gli obblighi sopra definiti.
- b) Qualora le inadempienze fossero tali da non consentire l'esercizio del servizio oppure il numero di giorni NG sub a) risultasse pari a 100:
- sarà escusso il 10% della garanzia;
 - contestualmente gli Enti intimeranno per iscritto all'Affidatario di risolvere entro 15 giorni le inadempienze in modo tale da potere avviare l'esercizio del servizio secondo il programma di esercizio definito nell'articolo 4, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni;
 - la data di avvio all'esecuzione del Contratto sarà posticipata alla data di effettivo avvio del servizio.
3. In ragione del rilevante rinnovo del parco autobus necessario per soddisfare i valori di anzianità massima e media previsti da questo Contratto, l'EdG potrà decidere, ricorrendo i presupposti di fatto e diritto e subordinatamente al consenso dell'Affidatario, di dare prosecuzione al Contratto fino ad un massimo di 24 mesi. L'eventuale prosecuzione sarà decisa e formalizzata entro il primo semestre dell'ultimo anno contrattuale.
- La decisione della concessione della prosecuzione può essere assunta soltanto se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- la media dei valori assunti dall'*Indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato* di cui all'articolo 16 nel 6°, 7° e 8° anno contrattuale è maggiore di 0,99;
 - l'Affidatario si impegna:
 - a migliorare ulteriormente (rispetto ai precedenti 9 anni) la qualità del servizio,
 - a realizzare un piano di investimenti integrativo rispetto a quello riferito ai primi 9 anni dell'affidamento che consegua quanto previsto in questo Contratto.
4. Alla scadenza del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione, l'Affidatario, previo preavviso da parte dell'EdG, non inferiore a 6 mesi antecedenti alla data di scadenza, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 24 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio, compresi gli automatici aggiornamenti del corrispettivo e delle tariffe.
5. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'escussione della intera cauzione definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del Contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto degli Enti al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario.

Art. 4. Oggetto del Contratto.

1. Il Comune e la Provincia di Padova, come sopra rappresentati, affidano a Busitalia Veneto S.p.A., che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve, l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Padova.

I servizi affidati sono articolati in Reti, denominate:



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

- Rete Extraurbana
- Rete della Conurbazione di Padova, che comprende i Comuni di Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

La Rete della Conurbazione di Padova comprende 2 insiemi di linee di TPL:

- Servizi della città di Padova, ossia linee che si sviluppano all'interno del territorio del Capoluogo
- Servizi dell'Area Conurbata, ossia linee, anche esse di valenza urbana ed esercitate con autobus urbani, che estendono il servizio urbano dal Capoluogo ai Comuni della cintura padovana sopra specificati.

Il servizio affidato, seppure gestito in una logica unitaria e integrata dall'EdG, fa distintamente capo alle competenze dei due Enti affidanti secondo il seguente riparto:

- Il Servizio Extraurbano e una parte dei Servizi dell'Area Conurbata fanno capo alle competenze della Provincia.
- I Servizi della città di Padova e l'altra parte dei Servizi dell'Area Conurbata fanno capo alle competenze del Comune.

Le attribuzioni delle linee alle competenze degli Enti sono stabilite nel Programma di Esercizio Contrattuale [PdEC].

2. I servizi di trasporto pubblico oggetto di affidamento sono definiti nella forma di PdEC.

Ai fini della computazione chilometrica annuale il PdEC copre 365 giorni consecutivi (ovvero 366 in caso di anno bisestile).

Il PdEC comprende esclusivamente le corse per servizio al pubblico.

3. Il PdEC programmato per il 1° anno di affidamento è definito Programma di Esercizio Base [PdEB]. Il PdEB:

- Identifica il servizio da esercitare all'avvio del contratto e per l'intero primo anno contrattuale, salvo sue modifiche.
- Costituisce un riferimento utilizzato dal Contratto per la gestione di alcune modifiche del servizio nel corso della sua vigenza.

Il PdEB è contenuto nel file access allegato a questo Contratto e riconosciuto con il nome AllegatoA_CdSBacinoPadova_PdEBase.

4. Ad ogni modifica del servizio (come successivamente definita) sarà predisposto un nuovo PdEC che sarà contenuto in un file Access, da considerarsi quale allegato al Contratto e riconosciuto con il nome AllegatoAx_CdSBacinoPadova_PdEContrattuale².

5. Nell'Allegato B sono riportate le strutture dati del PdEB e dei PdEC.

6. La produzione chilometrica annuale preventivata dal PdEB è specificata nella seguente tabella distintamente per Rete, Sistema di trasporto [Autobus (cui sono assimilati i veicoli M1) e Tram], Modello di esercizio [linea o prenotazione].

² Il suffisso x è un numero progressivo che identifica l'aggiornamento del PdEC: alla prima modifica sarà = 1 (Allegato A1), alla seconda modifica sarà = 2 (Allegato A2),



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

Rete		Sistema di trasporto	Produzione annua preventiva		
			Servizi di Linea	Servizi a prenotazione	Totali
Rete Extraurbana		Autobus	13.326.328,38 km	139.708,80 km	13.466.037,18 km
Rete della Conurbazione di Padova	Servizi dell'Area Conurbata (Provincia)	Autobus	2.520.685,43 km	–	2.520.685,43 km
	Servizi dell'Area Conurbata (Comune)	Autobus	4.289.058,74 km	77.320,32 km	4.366.379,06 km
	Servizi della città di Padova	Autobus	3.296.909,01 km	70.667,00 km	3.367.576,01 km
Tram		1.023.806,72 km	–	1.023.806,72 km	
Provincia di Padova			15.847.013,81 km	139.708,80 km	15.986.722,61 km
Comune di Padova			8.609.774,47 km	147.987,32 km	8.757.761,79 km
TOTALE Bacino			24.456.788,28 km	287.696,12 km	24.744.484,40 km

Nella tabella:³

- per i servizi di linea sono specificate le reali produzioni chilometriche programmate: sono distinti quelli esercitati con tram e quelli esercitati con autobus;
- per i servizi a prenotazione sono specificate le produzioni chilometriche “convenzionali” programmate, calcolate come specificato nell’articolo 12.

La distinzione in Reti e Sistema di trasporto rileva anche sotto il profilo economico, essendo i corrispettivi chilometrici differenziati per Rete e Sistema di Trasporto.

7. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al programma di esercizio nei termini disciplinati dal Contratto.

Art. 5. Corrispettivi.

1. Il corrispettivo per i servizi affidati è stabilito secondo la modalità detta “a misura” ed è calcolato, salvo che nei casi esplicitamente previsti dal Contratto, come sommatoria estesa a tutte le tipologie di servizio dei prodotti tra produzione chilometrica certificata per servizio al pubblico e corrispondente corrispettivo chilometrico, detratte le riduzioni di corrispettivo applicate in esecuzione del Contratto.

Nel computare la produzione chilometrica certificata:

- sono considerate soltanto le produzioni chilometriche risultanti dal monitoraggio del servizio;
- non sono considerate le eventuali corse effettuate ma non previste nel PdEC;
- si tiene conto di quanto previsto negli articoli 12 (Servizi automobilistici a prenotazione) e 9 (Modifiche temporanee del servizio per cause di forza maggiore,).

2. Il Corrispettivo preventivato relativo al 1° anno di affidamento è pari ad **euro 39.404.299,97**

³ Frase da prevedersi solo se presenti Servizi a Prenotazione.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

(trentanovemilioniquattrocentoquattromiladuecentonovantanove/97) + IVA. Tale importo è il risultato del prodotto tra le produzioni chilometriche a preventivo specificate nell'articolo 4 e i corrispondenti corrispettivi chilometrici specificati nel comma seguente.

Il corrispettivo sopra specificato è da intendersi come massimo preventivo; l'effettivo corrispettivo che sarà riconosciuto per il 1° anno di affidamento sarà calcolato applicando il metodo definito nel comma 1.

3. I corrispettivi chilometrici applicati nel 1° anno contrattuale sono esposti nella seguente tabella.

Rete		Sistema di trasporto	Corrispettivo chilometrico (euro/km netto IVA)
Rete Extraurbana		Autobus	1,2340 (uno/2340)
Rete della Conurbazione di Padova	Servizi dell'Area Conurbata	Autobus	1,7924 (uno/7924)
	Servizi della città di Padova	Autobus	1,9768 (uno/9768)
		Tram	3,6984 (tre/6984)

Essi sono stati determinati applicando il seguente metodo:

- È stato calcolato il coefficiente β_1 dato dalla seguente relazione:

$$\beta_1 = \frac{\text{Corrispettivo a base di gara}}{\sum_{TS} [KMOffer_{TS} \times CKMGara_{TS}]}$$

in cui

$\sum_{TS} [.....]$ = Sommatoria estesa alle 4 Tipologie di Servizio sopra specificate, ossia: Servizi della Rete Extraurbana, Servizi dell'Area Conurbata, Servizi della città di Padova esercitati con Autobus, Servizi della città di Padova esercitati con Tram.

$KMOffer_{TS}$ = Produzione chilometrica offerta in gara per la Tipologia di Servizio TS

$CKMGara_{TS}$ = Corrispettivo chilometrico a base di gara per la Tipologia di Servizio TS

- Sono stati quindi calcolati i corrispettivi chilometrici contrattuali relativi al primo anno di affidamento $CKM1Contr_{TS}$ con la seguente relazione:

$$CKM1Contr_{TS} = \beta_1 \times CKMGara_{TS}$$

4. I corrispettivi esposti nel comma precedente sono aggiornati nel 2° anno contrattuale applicando la seguente relazione:

$$CKM2Contr_{TS} = CKM1Contr_{TS} \times (1 + TIP_2)$$

in cui

$CKM2Contr_{TS}$ = Corrispettivo chilometrico da applicare nel 2° anno contrattuale relativi alla Tipologia di Servizio TS

TIP_2 = Tasso di Aggiornamento, posto pari al Tasso di Inflazione Programmata relativo al 2° anno contrattuale.

5. I corrispettivi chilometrici da applicare nel 3° anno contrattuale $CKM3Contr_{TS}$ sono calcolati con la seguente relazione:

$$CKM3Contr_{TS} = CKM2Contr_{TS} \times (1 - \text{Ribasso} \times (1 - \lambda)) \times (1 + TIP_3)$$

in cui

Ribasso = Ribasso % su corrispettivo a base di gara offerto dall'Affidatario

λ = Coefficiente di premialità, il quale assume un valore compreso nel range 0÷0,5 in funzione della dimensione dell'indicatore IP, che corrisponde all'Incremento percentuale dei Passeggeri



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

trasportati IP nel 2° anno contrattuale rispetto al 1° anno; si pone:

- $\lambda = 0$ se $IP \leq 10\%$
- $\lambda = 0,5$ se $IP \geq 26\%$
- $\lambda = 3,125 \times IP - 0,3125$ se $IP = 10\% \div 26\%$

TIP_3 = Tasso di Aggiornamento, posto pari al Tasso di Inflazione Programmata relativo al 3° anno contrattuale.

Il numero di Passeggeri Trasportati è calcolato moltiplicando il numero di titoli di viaggio venduti risultanti dalle rendicontazioni di cui all'articolo 27 per i moltiplicatori stabiliti dal MIT.

6. I corrispettivi chilometrici da applicare a partire dal 4° anno contrattuale sono calcolati con la seguente relazione

$$CkmAN_{TS} = CkmAP_{TS} \times (1 + TIP)$$

in cui

$CkmAN_{TS}$ = Corrispettivo chilometrico da applicare nell'Anno Nuovo relativo alla Tipologia di Servizio TS

$CkmAP_{TS}$ = Corrispettivo chilometrico applicato nell'Anno Precedente relativo alla Tipologia di Servizio TS

TIP_N = Tasso di Aggiornamento, posto pari al Tasso di Inflazione Programmata relativo all'Anno Nuovo.

7. I corrispettivi chilometrici relativi alla Rete della Conurbazione di Padova saranno ridotti a fronte dell'incremento della velocità commerciale dei servizi di TPL della Rete, conseguente ad interventi, da parte delle competenti Amministrazioni Comunali, di velocizzazione del trasporto pubblico (quali, ad esempio, riorganizzazione del traffico, realizzazione di corsie preferenziali, preferenziamento dei semafori,) o, più in generale, in conseguenza del miglioramento della circolazione veicolare.

La riduzione è calcolata in percentuale con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione \% dei corrispettivi chilometrici (euro netto IVA)} = 3,5\% \times IV$$

in cui IV è l'Incremento della Velocità commerciale media (espressa in km/ora) rispetto all'anno contrattuale precedente, computata su tutta la Rete della Conurbazione in base alle risultanze prodotte dal sistema AVM.

La riduzione del corrispettivo chilometrico non determina la riduzione del globale corrispettivo relativo ai servizi della Rete; il conseguente risparmio è utilizzato per incrementare la produzione chilometrica nella Rete.

La riduzione della velocità commerciale media, eventualmente intervenuta successivamente ad un aumento della velocità che abbia determinato la riduzione dei corrispettivi chilometrici, determina un incremento degli stessi computato applicando la stessa relazione sopra specificata. L'eventuale incremento percentuale non potrà comunque essere maggiore delle riduzioni prima applicate.

Quanto disposto in questo comma è applicato a decorrere dal 3° anno contrattuale successivo alla completa implementazione del sistema AVM sulla Rete della Conurbazione (ossia da quando siano noti i dati della velocità media registrati dal sistema AVM per 2 anni interi consecutivi).

8. In tutti i casi i valori di calcolo dei corrispettivi chilometrici aggiornati sono troncati alla 4° cifra decimale (ad esempio un corrispettivo chilometrico di calcolo pari a 2,329897 euro è arrotondato a 2,3298).

Art. 6. Modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo.

1. I corrispettivi di cui all'articolo 5 saranno pagati in parte con acconti, in parte con conguaglio annuale secondo le modalità disciplinate nei commi seguenti. Le fatture di acconto sono mensili eccetto quella



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

relativa al 1° trimestre di ogni anno solare.

2. Ogni fattura di acconto potrà essere emessa dopo la fine del periodo cui essa si riferisce; l'importo da fatturare è pari a:
 - Per ogni fattura mensili: 7,92% del corrispettivo preventivato per l'anno.
 - Per la fattura trimestrale: 23,76% del corrispettivo preventivato per l'anno.

Saranno separatamente fatturati i servizi di competenza del Comune e della Provincia.

Ogni fattura di acconto deve essere corredata:

- 2.1] del/i Rapporti di Servizio Mensile relativo/i ai servizi di competenza dello specifico Ente (Comune o Provincia) erogati nel periodo cui si riferisce la fattura, predisposto in conformità con quanto stabilito nell'Allegato D.
- 2.2] delle copie delle fatture emesse dagli eventuali subappaltatori riferiti alla fornitura dei servizi subappaltati esercitati nel mese che precede di 2 mesi quello cui si riferisce la fattura dell'Affidatario, corredate di quietanza e della documentazione bancaria che dimostri l'avvenuto loro pagamento da parte dell'Affidatario (ad esempio: in sede di rendicontazione del servizio erogato nel mese di giugno, l'Affidatario dovrà produrre le copie delle fatture emesse dai subappaltatori relativi ai servizi da questi esercitati nel mese di aprile e le copie dei bonifici bancari di pagamento).

Le fatture di acconto mensile saranno pagate entro 30 giorni dalla data di emissione; le fatture di acconto trimestrali saranno pagate entro 60 giorni dalla data di emissione.

3. La mancata trasmissione della documentazione sub 2.1] e sub 2.2] comporta la sospensione dei termini di pagamento della fattura.
4. Per quanto attiene alle fatture relative ai conguagli annuali si adotta la seguente procedura di validazione del servizio reso:
 - Nel corso dell'anno ognuno dei due Enti, per la parte che gli compete, verifica i Rapporti di Servizio Mensili e comunica per il tramite dell'EdG all'Affidatario ogni eventuale contestazione in merito; la verifica è finalizzata a individuare eventuali incompletezze, inesattezze e incongruenze che rilevino ai fini del riconoscimento del corrispettivo.
 - La comunicazione è effettuata non oltre:
 - 30 giorni dalla fine del mese di ricezione del Rapporto di Servizio cui la fattura si riferisce, qualora la verifica possa essere espletata con lo strumento informatico denominato "Validatore" di cui all'articolo 17 [situazione a regime];
 - 45 giorni dalla fine del mese di ricezione del Rapporto di Servizio cui la fattura si riferisce, qualora la verifica non possa essere espletata con il "Validatore" poiché non ancora implementato [transitorio].
 - La mancata comunicazione entro i termini previsti equivale alla validazione del Rapporto di Servizio e determina la maturazione del credito per il servizio esposto dall'Affidatario nel Rapporto di Servizio.
 - Nel transitorio, come sopra definito, l'accertata indisponibilità della documentazione contabile e di esercizio o la sua inadeguatezza a consentire un'agevole verifica del Rapporto di Servizio da parte dell'Ente, comporta che le produzioni chilometriche dichiarate come eseguite ma non verificabili siano considerate come non realizzate ai fini del riconoscimento del corrispettivo.
5. Le fatture relative al conguaglio (una a carico del Comune, l'altra della Provincia) saranno emesse a valle delle verifiche di cui al comma precedente.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

L'importo di ognuna delle due fatture è dato dalla seguente relazione:

$$\text{Importo Fattura} = \text{CompKm} - \text{RiduzCorr} - \text{Acconti}$$

con:

CompKm = Competenze maturate dall'Affidatario nell'anno in base alle produzioni chilometriche validate dall'Ente

RiduzCorr = Riduzioni di corrispettivo previste dal Contratto nell'anno, per mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali o per altre inadempienze dell'Affidatario, come risultanti dalle comunicazioni dell'Ente all'Affidatario.

Acconti = Acconti mensili relativi all'anno

Qualora l'entità delle riduzioni fosse maggiore del saldo relativo al servizio erogato, non sarà emessa la fattura di saldo e l'importo (negativo) dato dalla relazione sopra esposta sarà considerato quale acconto sul corrispettivo relativo al mese successivo sino all'integrale suo recupero; qualora residuasse un credito a favore degli Enti alla conclusione dell'Affidamento, tale credito sarà comunque recuperato dagli Enti, ognuno per la parte di sua competenza.

Le fatture di conguaglio emesse dall'Affidatario saranno liquidate entro 60 giorni dalla data di emissione.

6. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto si rinvia alla disciplina contrattualistica pubblica in vigore all'atto della richiesta di cessione.
7. Le fatture saranno emesse esclusivamente dall'Affidatario.

Art. 7. Riparto dei Rischi e aggiornamento del Piano Economico Finanziario.

1. La disciplina dell'affidamento stabilisce che:
 - a) All'Ente competono esclusivamente i Rischi relativi a modifiche dello "Scenario di impegni pubblici di gara" [Scenario], i quali consistono in:
 - Riduzioni dei corrispettivi o mancato adeguamento inflattivo
 - Riduzioni delle Produzioni chilometriche diverse da quelle qualificate sostenibili in questo Contratto
 - Modifiche del Sistema tariffario stabilito da questo Contratto
 - Modifiche dei Contributi in conto investimenti previsti nella documentazione di gara.
 - Modifiche stabilite dagli Enti ovvero da Regione o Stato degli obblighi relativi alle caratteristiche ambientali del parco veicoli.
 - b) Tutti gli altri Rischi competono esclusivamente all'Affidatario.
2. Modifiche dello Scenario potrebbero determinare Danni o Benefici economici/finanziari per le Parti, che in coerenza con quanto stabilito nel comma precedente alla lettera a), devono essere attribuiti all'Ente o essere trasferiti alla Collettività: a tale fine sono da applicare "compensazioni" che tendenzialmente annullino eventuali Danni o Benefici per l'affidatario.
3. Le compensazioni sono stabilite dall'EdG con il metodo descritto nel comma 4 e seguenti di questo articolo eccetto che per i seguenti casi:
 - a) Modifiche delle Produzioni chilometriche del tipo specificato nell'articolo 8 e dei corrispettivi chilometrici a queste relazionate, per le quali si applica la disciplina stabilita nello stesso articolo.
 - b) Modifiche dei contributi in conto investimenti del tipo specificato nell'articolo 19, per le quali si applica la disciplina stabilita negli stessi articoli.
4. Le compensazioni, con l'esclusione di quelle definite alle lettere a) e b) del comma precedente sono stabilite



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

dall'EdG in base a una Verifica di sostenibilità economico-finanziaria. La Verifica sarà elaborata con il supporto di simulazioni di aggiornamento del Piano Economico Finanziario [PEF], già prodotto dall'Affidatario in sede di gara e poi aggiornato alla data di stipula di questo Contratto.

L'aggiornamento alla data di stipula del Contratto:

- è realizzato applicando il Metodo descritto nel comma 6;
- è funzionale a tenere conto di modifiche di Scenario intervenute tra la data di formulazione dell'offerta e la data di stipula del Contratto;
- è funzionale a definire un PEF che costituisca il riferimento per le Verifiche da effettuare nel corso della vigenza del Contratto.

La Verifica sarà elaborata in previsione di modifiche del corrente Scenario per stimarne gli effetti e stabilire preventivamente le compensazioni.

Le simulazioni saranno elaborate con il Simulatore prodotto dall'Affidatario in sede di gara. L'Affidatario collaborerà con l'EdG per l'esecuzione delle simulazioni.

5. Qualora l'EdG valutasse che il Simulatore prodotto dall'Affidatario in sede di gara non sia compiutamente idoneo per supportare le Verifiche e, perciò, necessiti di integrazioni o modifiche, queste saranno concordate tra EdG e Affidatario e saranno prodotte a carico dell'Affidatario. L'EdG in qualunque momento e per qualunque motivo potrà decidere di produrre direttamente un nuovo Simulatore, dandone preventiva comunicazione all'Affidatario.
6. Il Metodo di espletamento della Verifica di cui al comma 4 e qui esposto considera separatamente gli effetti economici relativi alle voci di conto economico che *ricadono nell'alea del gestore ovvero di cui si è assunto il rischio* [calcolo nel seguito descritto sub 1-2)] e di quelle *che non ricadono nell'alea del gestore* [calcolo nel seguito descritto sub 3-4)]; isola, perciò, gli effetti di questi ultimi e consente di ottimizzare l'efficacia dei meccanismi compensativi contrattuali.

Esso si articola in 4 Passi:

1) Si aggiorna l'input del Simulatore con:

a) I dati relativi alle voci i cui Rischi competono al gestore. L'aggiornamento consisterà in:

- Inserimento dei dati consuntivati come risultanti dalla gestione e monitorati come specificato nel seguente comma 8. L'eventuale disallineamento temporale tra anni contabili e anni di affidamento sarà gestito da specifiche funzionalità del Simulatore.
- Aggiornamento delle previsioni.

L'aggiornamento delle previsioni sarà effettuato in coerenza con i metodi esposti nel PEF offerto e tenuto conto sia delle variazioni dei costi monitorati sia delle eventuali variazioni di produzione chilometrica di cui alla seguente lettera c).

Ad esempio, per stimare il costo del gasolio si applicheranno:

- le stime di consumo chilometrico, che saranno basate sui valori aziendali consuntivati e sulle previsioni di produzioni chilometriche da effettuare con autobus a gasolio, calcolate in base al Programma di Esercizio [PdE] e al mix di parco autobus programmato (*così tenendo conto delle variazioni di produzione chilometrica programmate di cui alla lettera c*);
- il costo a litro, da utilizzare per le proiezioni previsionali, sarà quello medio calcolato nei più recenti 12 mesi e computato al netto del rimborso dell'accisa (*così tenendo*



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

conto delle variazioni di costo monitorate);

- il tasso inflattivo del costo del gasolio sarà derivato dall'interpolazione della serie storica dei *Dati mensili del prezzo industriale del gasolio per autotrazione* di Fonte "Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia": la serie storica decorrerà dal gennaio 2002 e arriverà sino al più recente dato mensile disponibile (*coerentemente con il metodo esposto nel PEF offerto*).
- b) I ricavi e le contribuzioni pubbliche in conto investimenti consuntivati. L'eventuale disallineamento temporale tra anni contabili e anni di affidamento sarà gestito da specifiche funzionalità del Simulatore.
- c) I valori di produzione chilometrica previsionali risultanti dalle modifiche qualificate sostenibili in applicazione dell'articolo 8 e gli eventuali nuovi corrispettivi chilometrici a queste relazionati.
- d) I tassi inflattivi previsionali da applicare a corrispettivi chilometrici e tariffe:
 - Per il TIP (Tasso di Inflazione Programmata, che è applicato al corrispettivo) si utilizzeranno:
 - i tassi esposti nel più recente Documento di Economia e Finanza [DEF]
 - e, per gli altri anni, quelli derivati dall'interpolazione della serie storica 2002 – anno coperto dal più recente DEF.
 - Per l'ISTAT FOI (che è applicato alle Tariffe): si utilizzerà il tasso previsionale derivato dall'interpolazione della serie storica pubblicata dall'ISTAT relativa al periodo gennaio 2002 - più recente dato mensile disponibile e riferita all'ISTAT FOI al netto dei tabacchi.

Sono invece confermati:

- i correnti corrispettivi chilometrici
- il corrente sistema tariffario
- le previsioni di contribuzioni pubblica previste nel vigente PEF (ossia quello di gara, nel caso della Prima Verifica, o quello risultante dalla più recente Verifica negli altri casi)

e su di essi si agirà in modifica nel Passo 3.

- 2) Quindi, si sviluppano le simulazioni e si calcola il seguente rapporto

$$\frac{UMG_{SC}}{VMP_{SC}}$$

in cui:

- UMG [= Utile Medio della Gestione] è calcolato come media sui 9 valori di Utile post imposte (o Perdita) risultanti dai Conti Economici del PEF
- VMP [= Valore Medio della Produzione] è calcolato come media dei 9 Valori della Produzione risultanti dai Conti Economici del PEF
- SC convenzionalmente indica che i valori di UMG e VMP sono calcolati con i dati dello Scenario di impegni pubblici Corrente.

I valori di UMG e di VMP così calcolati non sono influenzati da modifiche del corrente Scenario e, pertanto:

- l'eventuale miglioramento del rapporto, rispetto a quello risultante dalla precedente Verifica, andrebbe (coerentemente con la regolazione dell'affidamento) integralmente a beneficio dell'Affidatario;
- specularmente l'eventuale peggioramento del rapporto andrebbe integralmente a danno



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

dell’Affidatario.

3) Si aggiorna ulteriormente l’input del Simulatore considerando, al posto del corrente “Scenario di impegni pubblici”, i dati del “nuovo” “Scenario di impegni pubblici” (ossia quello da verificare); L’aggiornamento si caratterizza diversamente a seconda del tipo di modifiche programmate e oggetto di Verifica, che possono essere “ordinarie” o “straordinarie”:

- Modifiche ordinarie. Sono così qualificate:
 - modifiche dei correnti corrispettivi chilometrici
 - adeguamento delle tariffe non conforme a quello stabilito nell’articolo 24
 - modifiche delle previsioni di contribuzioni pubblica previste nel vigente PEF.
- Modifiche straordinarie. Sono così qualificate:
 - modifiche delle produzioni chilometriche diverse da quelle qualificate sostenibili in applicazione dell’articolo 8
 - interventi infrastrutturali che modifichino l’assetto corrente dell’offerta di TPL (quali, ad esempio, l’attivazione di nuove linee tranviarie)
 - revisione del corrente sistema tariffario (ad esempio eventuale nuovo sistema tariffario definito dalla Regione).

Se la Verifica è riferita ad uno Scenario di Impegni Pubblici Nuovo che comprenda solo modifiche ordinarie, l’aggiornamento è limitato alle voci del PEF non modificate nel Passo 1, ossia:

- Modifiche dei correnti corrispettivi chilometrici diverse da quelle relazionate a variazioni di produzione chilometrica qualificate sostenibili in applicazione dell’articolo 8, cui conseguiranno variazioni dei Ricavi.
- Modifiche del corrente sistema tariffario, cui conseguiranno variazioni della domanda che saranno stimate con le funzioni di elasticità Domanda = f(Tariffe) definite nel PEF e applicando i Metodi nello stesso definiti.
- Modifiche delle previsioni di contribuzioni pubblica previste nel vigente PEF, cui consegnerà la revisione della spesa di investimento programmata nel PEF.

Se, invece, la Verifica è riferita ad uno Scenario di Impegni Pubblici Nuovo che comprenda una o più modifiche straordinarie, dovranno essere valutate le implicazioni conseguenti al complesso delle modifiche programmate, mediante specifiche analisi concordate tra EdG e Affidatario e, in base alle risultanze di queste analisi sarà aggiornato l’input del PEF.

4) Quindi, si sviluppano le simulazioni e si calcola il seguente rapporto

$$\frac{UMG_{SN}}{VMP_{SN}}$$

in cui SN indica che i valori di UMG e VMP sono riferiti allo Scenario di impegni pubblici Nuovo.

Qualora risulti:

$$\frac{UMG_{SC}}{VMP_{SC}} \neq \frac{UMG_{SN}}{VMP_{SN}}$$

sarà necessario, per conseguire la coerenza con la regolazione contrattuale, agire su voci del “nuovo” “Scenario di impegni pubblici” e/o su altre variabili (ad esempio il volume di produzioni chilometriche) si da pervenire, per successive tarature dello Scenario, alla sostanziale eguaglianza:



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

$$\frac{UMG_{SC}}{VMP_{SC}} \approx \frac{UMG_{SN}}{VMP_{SN}}$$

Il “nuovo” “Scenario di impegni pubblici” così definito costituisce il riferimento per la successiva eventuale Verifica, salvo quanto disposto nel comma seguente.

7. Qualora, in esito al monitoraggio, risultasse che gli effetti conseguenti a modifiche straordinarie di cui al Passo 3 del comma precedente siano diversi da quelli stimati e che, pertanto, si siano verificati Danni o Benefici per l’Affidatario, sarà effettuata una Verifica ex post correttiva e sostitutiva della precedente: nel definire le correzioni si terrà conto degli effetti sulle Reti avendo cura di ripartire Danni e Benefici per la Collettività in misura quanto più possibile proporzionale alle modifiche che li abbiano determinati. Non si terrà conto dei Danni o Benefici già maturati, poiché essi sono considerati relazionati al Rischio di impresa.
8. Ai fini dell’aggiornamento del PEF è realizzato un costante monitoraggio degli indicatori storici che alimentano i dati di costo e di ricavo del PEF.

Per realizzare il più corretto riallineamento temporale tra anni contabili e anni di affidamento i dati saranno monitorati su base mensile.

Nell’Allegato O sono specificati i dati da monitorare che sono stati definiti in base alla struttura del Simulatore di PEF predisposto dall’Affidatario.

Art. 8. Modifiche del Programma di Esercizio.

1. L’EdG può decidere, in qualunque momento e più volte nel corso dell’anno contrattuale, che sia modificato il PdEC.

Ogni modifica si sostanzia nell’integrale predisposizione di un nuovo PdEC che copre un arco temporale comprensivo:

- di tutto il corrente anno contrattuale;
- e, qualora le modifiche decorrano da un giorno “interno” all’ultimo trimestre del corrente anno contrattuale, di un’estensione al successivo anno contrattuale sino a completare il corrente orario estivo o scolastico/invernale.

2. La modifica del corrente PdEC impone un’accurata gestione dello “storico corrente”, definito come periodo del corrente anno contrattuale antecedente alla data di decorrenza delle modifiche. È perciò necessario che il PdEC sia sempre costantemente aggiornato, sia per la parte dell’anno contrattuale già trascorsa, che per l’altra parte: così operando, al termine del corrente anno contrattuale il PdEC corrisponderà all’involuppo di tutti i successivi aggiornamenti effettuati nell’anno.

Ciò impone una gestione accurata del calendario di validità delle corse e dei relativi modelli di esercizio.⁴

3. La decisione di modifica del PdEC si sostanzia in una comunicazione inviata dall’EdG all’Affidatario, corredata di documenti cartacei e di eventuali file che contengono le indicazioni per predisporre un nuovo PdE. Nella comunicazione è anche specificata la data prevista di decorrenza delle modifiche.

Entro un massimo di μ giorni consecutivi (festività comprese) dalla data di ricevimento di tali indicazioni

⁴ Si consideri, ad esempio, il caso di una corsa giornaliera, il cui iniziale calendario di validità era 1/1/2019, 2/1/2019,, 31/12/2019, che venga modificata (ad esempio con un anticipo di 10 minuti dell’orario di partenza, o di cui si modifichi il modello di esercizio da “linea” a “prenotazione”) a decorrere al 2/3/2019; il nuovo calendario di validità di quella corsa sarà 1/1/2019, 2/1/2019,, 1/3/2019 e, a decorrere dal 2/3/2019, vi sarà una nuova corsa il cui calendario di validità sarà 2/3/2019, 3/4/2019,, 31/12/2019.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

l’Affidatario deve rendere disponibile all’EdG la proposta di PdE, progettato in conformità alle indicazioni; la proposta consiste nel data base contenente il PdE e in una relazione che dimostri in forma esaustiva e attestata, sotto la responsabilità del Legale Rappresentante dell’Affidatario, l’effettivo soddisfacimento delle modifiche richieste. Nella relazione è anche motivata l’eventuale richiesta di una data di decorrenza delle modifiche diversa da quella prevista dall’EdG, che comunque non può eccedere i valori massimi specificati nei commi successivi.

4. Qualora il PdE proposto dall’Affidatario sia conforme alle richieste dell’EdG, tale PdE costituisce il nuovo PdEC.

Qualora non sia conforme oppure siano inutilmente trascorsi i μ giorni senza che l’Affidatario abbia predisposto il nuovo PdE, l’EdG, comunicandolo all’Affidatario:

- provvede a predisporre autonomamente il nuovo PdEC conformemente alle indicazioni già fornite, anche avvalendosi (se necessario) di supporti esterni; tale attività è forfettariamente valorizzata con un importo pari a p euro + IVA, che sarà detratto dal corrispettivo dovuto;
- in alternativa (e solo a seguito di dettagliata e esaustiva relazione dell’Affidatario in ordine alla sopravvenienza di condizioni oggettivamente impeditive il rispetto dei termini stabiliti per la redazione del nuovo PdE) può concedere una proroga di durata non superiore a 30 giorni, ferma restando la data di decorrenza già prevista; la relazione dell’Affidatario deve pervenire prima della scadenza del termine di consegna del nuovo PdE.

Le variabili parametriche μ e p assumono i seguenti valori:

- $\mu = 60$ giorni consecutivi e $p = 20.000+IVA$ per modifiche del tipo MA
- $\mu = 30$ giorni consecutivi e $p = 10.000+IVA$ per modifiche del tipo MB.

I valori di p sopra definiti sono relativi al primo anno contrattuale e sono aggiornati su base annuale applicando un Tasso Inflattivo denominato TI, dato dal rapporto degli “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi”, relativi al mese antecedente alla data di aggiornamento e il corrispondente mese dell’anno precedente: TI è arrotondato per difetto alla 4° cifra decimale.⁵

Per la determinazione dei valori da attribuire alle variabili parametriche riconosciute con le lettere greche μ e p , sono qualificate modifiche del tipo MB quelle che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono relative a non più del 10% della produzione chilometrica del “vigente” PdEC computata con riferimento al solo periodo cui si riferiscono le modifiche,
- sono relative a non più del 5% della globale produzione chilometrica annua del “vigente” PdEC,
- determinano una variazione (incremento o riduzione) della produzione chilometrica annua compresa nel range $-1\% \div 1\%$ della globale produzione chilometrica annua del “vigente” PdEC.

Tutte le altre modifiche sono del tipo MA.

5. Ogni nuovo PdEC deve prevedere una decorrenza compatibile sia con le esigenze tecnico/operative, sia

⁵ Per evitare equivoci interpretativi si espongono, nella seguente tabella, 2 esempi di calcolo di TI:

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi				TI = Indice B/Indice A
Mese/Anno A	Indice A	Mese/Anno B	Indice B	
gen-11	101,2	lug-15	107,2	1,059
giu-14	107,4	lug-15	107,2	0,998



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

con la gestione di personale e mezzi di trasporto.

Tali condizioni di compatibilità sono così regolamentate:

- In caso di incremento o riduzione dei volumi di produzione maggiori del 2% della produzione chilometrica annua del “vigente” PdEC per almeno 1 delle 2 Reti, la decorrenza è pari a 120 giorni consecutivi computati dalla data di comunicazione all’Affidatario da parte dell’EdG della decisione di modifica del PdEC, salvo la dichiarata disponibilità dell’Affidatario di considerare accettabile un minore periodo.
 - In tutti gli altri casi la decorrenza non potrà eccedere 30 giorni consecutivi computati dalla data di comunicazione all’Affidatario da parte dell’EdG dell’approvazione del nuovo PdEC e deve essere commisurata all’entità delle modifiche.
6. A decorrere dal 2° anno contrattuale il processo di modifica del PdEC è realizzato con il supporto dello strumento informatico denominato “Validatore”, di cui all’articolo 17.
7. Il rispetto delle scadenze sopra stabilite è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina la riduzione di corrispettivo calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del Corrispettivo} = 0,05 \times \text{NG} \times \text{CMG} \times \text{TI}$$

con:

NG = Numero Giorni di ritardo della decorrenza delle modifiche

CMG = Corrispettivo Medio Giornaliero = 1/365 del Corrispettivo Annuale del vigente PdEC.

TI = Tasso Inflattivo definito nell’articolo 8 comma 4

8. È esercitabile deroga dall’applicazione della regolamentazione esposta nei commi 3, 4 e 5 all’avvio dell’anno scolastico, per un periodo non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, nel quale potrebbe risultare necessario, per ottimizzare il servizio, un progressivo e flessibile affinamento del nuovo PdEC.
9. In termini generali occorre evitare che l’applicazione della regolamentazione sopra definita, che ha l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico, possa determinare, in particolari situazioni, condizioni contrarie all’interesse pubblico. In tali casi l’EdG potrà concordare con l’Affidatario deroghe alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 finalizzate a dare una più veloce attuazione alle modifiche del PdEC. Anche in tali casi si dovrà, comunque, procedere all’aggiornamento del PdEC previa verifica di compatibilità delle modifiche con quanto disposto dal Contratto.
10. Ogni nuovo PdEC può prevedere innovazioni e modifiche relative ad ogni aspetto del modello di esercizio; ad esempio possono essere:
- modificati/soppressi Linee, Percorsi, sequenza delle fermate utilizzabili in salita e/o in discesa, numerosità delle corse, orari, tipo di materiale;
 - attivate nuove Linee su tracciati esistenti o nuovi,
 - definite nuove modalità di servizio (anche del tipo a prenotazione/chiamata),
 - attivati nuovi servizi a carattere temporaneo o sperimentale.

È anche possibile modificare il globale volume di produzione chilometrica di Bacino e il riparto della produzione tra le Reti e tra gli insiemi di linee definiti nell’articolo 4 comma 1.

Tale spazio di modifica è funzionale esclusivamente a consentire la progressiva ottimizzazione del servizio sotto il vincolo delle risorse finanziarie disponibili per la compensazione del servizio.

11. Tutte le innovazioni e modifiche devono essere sostenibili per la gestione sotto i profili economico/finanziario, tecnico/operativo, della gestione di personale e di mezzi di trasporto. In linea



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

generale e salvo motivate eccezioni concordate tra le Parti, si conviene che rispettino tale requisito:

- a) Tutte le modifiche che soddisfano le condizioni specificate nel comma seguente.
 - b) Differenti modifiche decise dall'EdG, purchè la loro sostenibilità sia da Questi dimostrata con la Verifica disciplinata nell'articolo 7.
12. Di seguito, alle lettere C1 e C2, sono specificate le condizioni di sostenibilità delle modifiche richiamate nel comma precedente alla lettera a).

Tali condizioni sono espresse mediante confronto tra i valori assunti da definiti indicatori di offerta programmata nei seguenti due "periodi omogenei":

- quello su cui agisce la nuova programmazione, qui definito "periodo di programmazione"
- quello riferito allo stesso intervallo temporale dell'anno precedente, qui definito "periodo corrispondente".⁶

Nel corso del 1° anno il confronto avverrà tra il nuovo PdE considerando l'intero anno [=periodo di programmazione] e il PdEB, sempre considerando l'intero anno [=periodo corrispondente].

A decorrere dal 2° anno contrattuale la verifica delle condizioni C1 e C2 sarà espletata in automatico dal Validatore di cui all'articolo 17.

C1 Condizioni relative alle variazioni delle produzioni chilometriche.

Si considerano sostenibili:

- riduzioni delle produzioni chilometriche nel "periodo di programmazione" rispetto a quelle del "periodo corrispondente" non maggiori di un fissato valore percentuale (qui riconosciuto con la lettera greca ψ),
- incrementi delle produzioni chilometriche nel "periodo di programmazione" rispetto a quelle del "periodo corrispondente" non maggiori di un fissato valore percentuale (qui riconosciuto con la lettera greca ϕ),

a condizione che sia soddisfatta l'ulteriore condizione espressa dalle seguenti relazioni:

$$(1 - \psi) \times CBA_{RS} \leq CPEP_{RS} \leq (1 + \phi) \times CBA_{RS}$$

con:

$CPEP_{RS}$ = Corrispettivo chilometrico da applicare nel "Periodo di Programmazione" relativo alla Rete+Sistema_trasporto RS (come definita nell'art. 4)

CBA_{RS} = Corrispettivo chilometrico Base Aggiornato (come stabilito nell'art. 5) relativo alla Rete+Sistema_trasporto RS.

Le due condizioni riferite all'entità delle variazioni delle produzioni chilometriche devono essere verificate:

- distintamente per la Rete Extraurbana e per la Rete della Conurbazione di Padova
- e con riferimento sia alla globale produzione chilometrica, sia a quelle medie giornaliere dei seguenti 2 insiemi di Giorni Tipo maggiormente rappresentativi dell'esercizio:
 - Feriale Scolastico, insieme che comprende i giorni da lunedì a venerdì del periodo

⁶ Ad esempio:

- Il nuovo PdE relativo all'anno 2018 [=periodo di programmazione] sarà confrontato con il PdEC involuppo del 2017 [=periodo corrispondente].
- Il PdE modificato per il periodo 1/9/2018÷31/12/2018 [=periodo di programmazione] sarà confrontato con il PdEC involuppo valido nel periodo 1/9/2017÷31/12/2017 [=periodo corrispondente].

Il PdEC involuppo è costituito dall'aggregazione dei PdEC esercitati nel periodo in esame, ognuno da considerare per il suo periodo di validità.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

scolastico (ossia quelli in cui sono aperte le scuole)

- Feriale Altro, insieme che comprende tutti gli altri giorni feriali da lunedì a venerdì dell'anno, escluso agosto.

Riduzioni e incrementi possono essere diversi per le due Reti.

A ψ , ϕ e γ sono attribuiti i seguenti valori:

- $\psi = 4\%$
- $\phi = 8\%$
- $\gamma = 2\%$

In ogni caso sono da rispettare i seguenti valori limiti da applicare all'intero Bacino considerato unitariamente e riferiti all'intero periodo contrattuale, salvo diverso accordo tra le Parti che consenta l'incremento dei valori limite:

- La massima riduzione non potrà essere maggiore del 20% del valore di produzione chilometrica associata al PdEB, nel corso dei primi 9 anni. Qualora sia concessa la proroga prevista nell'articolo 3, la massima riduzione ammessa è incrementata del 1% per ogni semestre di proroga (ossia 22% per 1 anno di proroga, 24% per 2 anni di proroga,).
- Il massimo incremento non potrà essere maggiore del 20% del valore di produzione chilometrica associata al PdEB nel corso dei primi 9 anni. Qualora sia concessa la proroga prevista nell'articolo 3, il massimo incremento ammesso è incrementato del 1% per ogni semestre di proroga (ossia 22% per 1 anno di proroga, 24% per 2 anni di proroga,)

Massimi riduzione e incremento sono computati rispetto alla produzione chilometrica annuale del PdEB.

C2 Condizioni relative alla distribuzione percentuale oraria della produzione chilometrica nel corso dei 2 insiemi di Giorni Tipo maggiormente rappresentativi dell'esercizio definiti sub C1.

Si considerano sostenibili modifiche che non determinino differenze sensibili nella distribuzione oraria della produzione chilometrica tra "periodo di programmazione" e "periodo corrispondente" in nessuno dei 2 insiemi di Giorni Tipo maggiormente rappresentativi dell'esercizio definiti sub C1.

Per verificare il rispetto di questa condizione si applica il seguente metodo da applicare distintamente per la Rete extraurbana e per la Rete della Conurbazione di Padova e per ognuno dei 2 insiemi di Giorni Tipo (in totale 4 verifiche):

- Si calcola la distribuzione percentuale oraria della produzione chilometrica programmata attribuendo la produzione chilometrica di ogni corsa all'ora di sua partenza: i valori corrispondono alle medie calcolate sui giorni del calendario (ricadenti nei periodi) riconducibili all'insieme di Giorni Tipo in esame.

Tale operazione è effettuata sia per il corrente PdEC (relativamente al "periodo corrispondente") che per il nuovo PdE (relativamente al "periodo di programmazione").

- Per ognuno dei 2 PdE si selezionano i 4 valori orari maggiori denominati:

$PKmPEP_i$ = Percentuale della Produzione chilometrica oraria nel PdE relativo al "Periodo di Programmazione", con l'indice i che assume i valori 1, 2, 3, 4, con 1 associato all'ora cui corrisponde la massima percentuale, 2 all'ora cui corrisponde la seconda massima percentuale, etc....

$PKmPEC_i$ = Percentuale della Produzione chilometrica oraria nel PdE relativo al "Periodo



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

Corrispondente”, con l’indice i che assume i valori 1, 2, 3, 4, con 1 associato all’ora cui corrisponde la massima percentuale, 2 all’ora cui corrisponde la seconda massima percentuale, etc....

- La condizione si considera verificata se per ognuna delle 4 ore i-esime è soddisfatta la seguente condizione

$$PKmPEC_i \leq 1,2 \times PKmPEP_i$$

13. La sostenibilità di modifiche diverse da quelle sopra qualificate come sostenibili deve essere verificata come esposto nell’articolo 7.
14. In caso di mancata attuazione da parte dell’Affidatario delle decisioni dell’EdG relative a modifiche sostenibili, come sopra definite, gli Enti applicheranno le riduzioni di corrispettivo sopra definite. È, inoltre, facoltà degli Enti intimare per iscritto all’Affidatario di attuare dette modifiche entro 30 giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.

Art. 9. Modifiche temporanee del servizio per cause di forza maggiore, casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica, scioperi, specifiche richieste delle Amministrazioni.

1. Sono consentite temporanee modifiche del PdEC:
 - a] per cause di forza maggiore, classificate nelle seguenti categorie:
 - interruzioni stradali determinate da incidenti,
 - interruzioni stradali determinate da cantieri,
 - incidenti in cui è coinvolto il mezzo di trasporto
 - interruzioni stradali determinate da eventi naturali di dichiarata eccezionalità o calamità naturali accertate,
 - interruzioni stradali per motivi diversi disposte o regolate dalle autorità competenti,
 - disordini,
 - manifestazioni non programmate e/o preventivamente comunicate,
 - b] per motivi attinenti alla sicurezza dell’esercizio,
 - c] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
 - d] a fronte di specifiche richieste degli Enti,
 - e] avarie del mezzo di trasporto
 - f] per scioperi.

Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.

In tali casi l’Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e le riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio.

2. In tutti i casi l’Affidatario deve darne immediata comunicazione all’EdG a mezzo di posta elettronica certificata non appena Esso ne sia a conoscenza.

Al verificarsi delle condizioni sopradescritte e in attesa di riscontro dell’EdG, l’Affidatario è comunque tenuto ad attuare modifiche del servizio volte a minimizzare il disagio per l’utenza, che dovrà essere tempestivamente informata di tali modifiche.
3. Al fine di consentire una migliore programmazione dei servizi e di ottimizzare l’offerta, nonché di trasferire i



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

servizi da sopprimere su altre linee si da minimizzare il disagio per l'utenza, le modifiche temporanee del PdEC determinate da eventi programmati o previsti sono realizzate tramite appositi "Programmi di esercizio alternativi" che saranno concordati tra EdG e Affidatario.

4. In caso di scioperi l'Affidatario garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.
5. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 1 devono essere contabilizzate per ogni corsa in cui esse si siano verificate.
Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio di cui all'articolo 18.
6. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo:
 - non si terrà conto delle eventuali percorrenze incrementali;
 - le percorrenze decrementali non saranno remunerate se determinate da scioperi o da avarie del mezzo di trasporto o da incidenti in cui è coinvolto il mezzo di trasporto;
 - si terrà conto delle percorrenze decrementali determinate da motivi di cui al comma 1 diversi da "sciopero" o da "avarie del mezzo di trasporto" in forma forfettaria, remunerandole in misura dell'80% delle percorrenze programmate;
 - non si terrà conto di eventuali modifiche di mezzi utilizzati e saranno applicati i corrispettivi chilometrici relativi ai servizi programmati.
7. In caso di scioperi, il rispetto dei servizi minimi di cui al comma 4 è standard di qualità contrattuale considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Pertanto, in caso di mancato rispetto dei servizi minimi, il corrispettivo è ridotto di un importo calcolato con la seguente relazione:
$$\text{Riduzione del corrispettivo (euro netto IVA)} = 500 \times \text{TI} \times \text{CNE}$$

in cui:
TI = Tasso Inflativo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto
CNE = numero Corse Non Effettuate
8. Qualora la modifica temporanea fosse programmata per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi, dovrà essere modificato il PdEC. In tale caso, ai fini del riconoscimento del corrispettivo non si applicano i criteri speciali definiti nel comma 6, bensì il criterio ordinario detto "a misura" esposto nell'articolo 5.

Art. 10. Interruzione dei servizi.

1. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa né ridotta per nessun motivo dall'Affidatario eccetto che nei casi disciplinati nell'articolo 9.
2. Il rispetto di quanto stabilito in questo articolo è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Pertanto, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito in questo articolo, il corrispettivo è ridotto di un importo pari allo 1% del corrispettivo annuale per ogni giorno di interruzione del servizio; ai fini dell'applicazione di tale riduzione si considera integralmente il giorno se l'interruzione del servizio ha determinato una riduzione del 50% delle produzioni chilometriche programmate nel giorno. Per durate inferiori si computerà la riduzione percentuale forfettaria dello 0,10% del corrispettivo annuale.
3. Qualora il mancato rispetto di quanto stabilito in questo articolo duri per più di complessivi 15 giorni in 12 mesi consecutivi gli Enti possono procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

anche a titolo di risarcimento danni.

4. La condizione di cui al comma 3 può concretizzarsi solo progressivamente nel corso dei 12 mesi. Non appena si superi il valore di 13 giorni l'EdG dovrà diffidare per iscritto l'Affidatario dall'incorrere in nuove interruzioni del servizio che possano determinare il raggiungimento del valore di 15 giorni, con dichiarazione che, raggiunto tale valore, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.

Art. 11. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta.

1. Qualora si verificano casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l'impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, si pone l'obbligo in capo all'Affidatario di segnalare all'EdG l'evento a mezzo di posta elettronica certificata (contenente anche una dettagliata sua descrizione) entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
2. A fronte di segnalazioni, l'Affidatario potrà decidere, in accordo con l'EdG, di potenziare il servizio: il potenziamento potrà consistere nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o nell'attivazione di corse di rafforzamento.
3. A fronte di segnalazioni, qualora l'Affidatario non abbia provveduto a potenziare il servizio, l'EdG effettuerà il monitoraggio della corsa e di quelle della stessa linea comprese nel range ± 15 minuti (rispetto all'orario della corsa) esteso a 5 giorni analoghi a quelli cui si riferiscono le segnalazioni. Al monitoraggio potranno presenziare dipendenti dell'Affidatario.

L'evento segnalato si considererà non raro qualora il numero dei passeggeri presenti a bordo ecceda la capacità del veicolo per almeno una corsa di quelle monitorate.

Il verificarsi di tale circostanza dovrà essere rendicontato dal personale incaricato del monitoraggio e, se possibile, documentato con fotografie e/o testimonianze. Il resoconto dovrà essere firmato dal personale incaricato del monitoraggio e, per presa visione, dal dipendente dell'Affidatario presente al monitoraggio (ovvero da uno di essi se il numero è maggiore di uno); questi, se in disaccordo con quanto verbalizzato, dovrà scrivere in coda al verbale e prima della sua firma i motivi del suo disaccordo, giustificandoli o documentandoli.

Per l'effettuazione del monitoraggio, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dall'EdG muniti di apposita tessera di riconoscimento.

4. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l'evento di cui al comma 1 risultasse non raro, l'EdG ordinerà all'Affidatario di potenziare il servizio: il potenziamento potrà consistere nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o nell'attivazione di corse di rafforzamento.
5. Il potenziamento di cui al comma 4 dovrà essere messo in esercizio inderogabilmente entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.
6. Le corse di rafforzamento di cui ai commi 2 e 4 saranno remunerate esclusivamente se le corrispondenti corse da rafforzare sono esercitate con veicoli a doppio piano o autosnodati o tram o, comunque, della massima capacità compatibile con la viabilità su cui si sviluppa il percorso della corsa.
7. Il rispetto di quanto sopra stabilito è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (espresse in euro netto IVA):

2.000 x TI per ogni mancata segnalazione dell'evento di cui al comma 1, a fronte della formale e



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

documentata (con testimonianze ed eventuale documentazione visuale di supporto)
segnalazione da parte del Comune in cui esso si è verificato o di Associazione di Utenti
500 x TI per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall'EdG (riferimento comma 4) per ogni
giorno di mancato potenziamento

in cui TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio
all'esecuzione di questo Contratto.

Art. 12. Servizi automobilistici a prenotazione.

1. L'attivazione dei servizi a prenotazione è finalizzata a garantire, nei contesti caratterizzati da rarefazione della domanda, un migliore rapporto tra esigenza di mobilità e costo di produzione del servizio: dunque un generale miglioramento della qualità dell'offerta di TPL.
2. Il Contratto disciplina alcuni Tipi di servizi a prenotazione, che sono definiti nell'Allegato C.
L'aver disciplinato solo le tipologie di servizi a prenotazione previste nell'Allegato C non esclude che possano essere previste altre tipologie di servizi a prenotazione, se concordato tra le Parti. La disciplina di tali eventuali differenti modelli sarà definita mediante integrazione dell'Allegato C.
3. È caratteristica peculiare dei servizi a prenotazione, comune a tutte le tipologie, la seguente: tali servizi sono programmati e resi disponibili, ma sono effettivamente esercitati solo a fronte di prenotazioni; è sufficiente anche una sola prenotazione per l'effettuazione del servizio prenotato.
4. L'attivazione di servizi a prenotazione si realizza attraverso un processo articolato in 3 Fasi:
 - Pianificazione degli interventi
 - Progetto dei servizi
 - Sperimentazione dei servizi
5. Durante l'esercizio del servizio a prenotazione è effettuato un completo monitoraggio della domanda e dell'efficacia del servizio. I dati rilevati dal monitoraggio devono essere inviati all'EdG nei formati specificati nell'Allegato C entro 15 giorni consecutivi dall'ultimo giorno del mese cui è riferito il monitoraggio. L'effettuazione del monitoraggio è standard di qualità contrattuale.
La mancata o incompleta effettuazione del monitoraggio nei termini disciplinati determina l'applicazione di una riduzione del corrispettivo, pari 30% del corrispettivo relativo alla globalità dei servizi a prenotazione dovuto per il mese in cui si è verificata l'inadempienza.
6. Il corrispettivo riferito ai servizi a prenotazione è calcolato moltiplicando la produzione chilometrica convenzionale associata ai servizi a prenotazione per il corrispettivo chilometrico di cui all'articolo 5. Nell'Allegato C sono descritti gli algoritmi per il calcolo della produzione chilometrica convenzionale.
7. Per l'effettuazione delle richieste di prenotazione deve essere attivato un numero verde (gratuito per chi chiama) e altri sistemi di prenotazione previsti dal progetto.
8. L'attivazione di servizi a prenotazione, anche se in sostituzione di corse di linea, si configura come modifica del PdEC. Si applica, pertanto, la regolamentazione definita nell'articolo 8.

Art. 13. Servizi automobilistici di linea ad orario flessibile.

1. I servizi automobilistici ad orario flessibile sono quelli il cui orario non è rigidamente definito poichè è relazionato ad altri eventi.
2. Tra i servizi flessibili si annoverano quelli che hanno una funzione di adduzione in partenza e di distribuzione



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

in arrivo a/da altri servizi di trasporto di maggiore rango gerarchico con cui interscambiano.

Il rendez-vous può essere programmato:

- con alcuni treni sia del servizio regionale che nazionale,
 - con alcuni servizi di linea automobilistici,
 - con servizi aerei e di navigazione.
3. I servizi in coincidenza di cui al comma 2 sono individuati nel PdEC. Le “regole” di coincidenza prevedono:
- per i servizi di adduzione (coincidenza in partenza): l'arrivo con un anticipo pari a σ minuti rispetto all'orario programmato di partenza del veicolo con cui è programmato il rendez-vous;
 - per i servizi di distribuzione (coincidenza in arrivo): la partenza dopo ω minuti dall'arrivo del veicolo con cui è programmato il rendez-vous, a condizione che il ritardo di arrivo di tale veicolo non sia maggiore di 30 minuti.

I valori di σ e di ω sono specificati nel PdEC.

4. L'EdG può stabilire una flessibilità degli orari anche per servizi rivolti a specifiche categorie di utenti, se ciò è funzionale a consentire la migliore fruizione da parte di tali utenti dei servizi [ad esempio orario di partenza dell'autobus dopo la fine della lezione]. In tale caso il rendez-vous non è definito con riferimento a un veicolo con cui è programmato l'interscambio, bensì con l'inizio/fine dell'evento cui è interessata la specifica categoria di utenti.

Art. 14. Subappalto dei servizi.

1. È consentito il subappalto dei Servizi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali. L'Affidatario ha dichiarato in sede di gara che intende ricorrere al subappalto per le sottoindicate tipologie di servizio: urbano, conurbato ed extraurbano.
2. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente per lo specifico servizio cui si riferisce il subappalto richiesto: il limite massimo dei servizi subappaltabili è pari al 20% dei servizi affidati in applicazione dell'art. 26 della L.R.V. n. 25/1998.
3. Le imprese subappaltatrici hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subappalto, per i quali si determinino inadempienze a tali obblighi, si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo.
È, inoltre, facoltà degli Enti intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi sopra definiti ovvero a risolvere il contratto di subappalto che non li soddisfi, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
5. L'Affidatario può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi subappaltati.
6. L'Affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con questo Contratto nei confronti dell'EdG anche per i servizi subappaltati. Nessun rapporto intercorrerà tra l'EdG e il subappaltatore, rimanendo l'Affidatario unico responsabile nei confronti dell'EdG della regolare esecuzione del contratto ed esclusivo titolare dei corrispettivi in esso previsti.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

7. Le riduzioni di corrispettivo previste dal Contratto conseguenti al mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali sono applicate anche per inadempienze commesse dalle imprese subappaltatrici.
8. In caso di anticipata cessazione dell'affidamento vengono contestualmente meno gli eventuali subappalti, senza alcun obbligo di indennizzo a carico delle Amministrazioni.

Art. 15. Grafo.

1. Il Grafo rappresenta la rete stradale e, dopo la completa implementazione del sistema AVM sull'intero Bacino, costituirà il riferimento topologico per la definizione dei PdEC. A tale fine sarà utilizzato il Grafo stradale Navteq⁷ (alla stipula divenuto "Here"), che è idoneo ad essere interfacciato con il sistema AVM. Il Grafo costituirà il riferimento topologico anche per:
 - le attività di monitoraggio supportate da AVM e realizzate con lo strumento informatico denominato "Validatore" di cui all'articolo 17
 - la contabilizzazione delle percorrenze.
2. Sia l'EdG che l'Affidatario si doteranno di una licenza di tale prodotto comprensiva del sistematico suo aggiornamento in modo che sia garantito il perfetto e costante allineamento dei due supporti, condizione essenziale sia per il costante aggiornamento del PdEC, sia per il monitoraggio della regolarità del servizio (effettuazione delle corse programmate e loro puntualità). Il costo delle licenze e dell'aggiornamento saranno sostenuti dall'Affidatario.

Art. 16. Indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato.

1. È definito *un Indicatore della qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato* [Q], che è utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe e per monitorare, in forma sintetica, la qualità del servizio erogato.
2. Q è calcolato con la seguente relazione:

$$Q = 1 - \frac{\text{RiduzCorr}}{\text{CompKm}}$$

in cui

CompKm = Corrispettivo di competenza calcolato su 12 mesi consecutivi in base alle produzioni chilometriche validate dagli Enti

RiduzCorr = Riduzioni di corrispettivo a qualunque titolo applicate nello stesso periodo per mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali o per altre inadempienze dell'Affidatario, come risultanti dalle comunicazioni dell'EdG o degli Enti all'Affidatario.

3. Nel caso in cui Q, computato su un intero esercizio di affidamento, risulti minore di 0,95 il contratto è automaticamente risolto, con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
4. La condizione di cui al comma 3 può concretizzarsi solo progressivamente nel corso dell'anno contrattuale. Non appena Q risulti minore di 0,96 l'EdG dovrà diffidare per iscritto l'Affidatario dall'incorrere in nuove sanzioni che possano determinare il raggiungimento del valore Q = 0,95, con dichiarazione che, raggiunto tale valore, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

⁷ TeleAtlas o Navteq a seconda di quanto proposto dall'Affidatario nel Progetto di Sistema di Bigliettazione Elettronica e di Infomobilità.



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

Art. 17. Validatore.

1. Lo strumento informatico denominato "Validatore" costituisce un fondamentale supporto per la gestione del Contratto. Esso è infatti utilizzato per due importanti funzioni:
 - Supportare la verifica di conformità del PdE predisposto dall'Affidatario prima della sua definitiva accettazione come nuovo PdEC (riferimento articolo 8): la verifica di conformità deve essere effettuata sia con riferimento alle richieste dell'EdG (riferimento comma 3 dell'articolo 8), sia per quanto attiene alle diverse prescrizioni del Contratto.
 - Supportare il monitoraggio del servizio (riferimento articolo 18): il "Validatore" deve, infatti, eseguire il sistematico confronto tra il servizio reso, registrato con il Sistema AVM, e il servizio programmato definito nel PdEC allegato al Contratto, evidenziare ogni discordanza e supportare la gestione delle difformità e delle giustificazioni.

Le caratteristiche del "Validatore" sono specificate nell'Allegato F e sono quelle definite nel "Progetto di Validatore" offerto dall'Affidatario in sede di gara e predisposto in conformità con le prescrizioni stabilite dall'EdG.

2. Le sole difformità ammesse tra servizio programmato e servizio erogato e conseguenti giustificazioni ammesse sono quelle specificate nell'articolo 9, con l'esclusione di difformità conseguenti a scioperi non programmati e l'aggiunta di particolari e non sistematiche situazioni di congestione del traffico.
3. Il "Validatore" dovrà essere fornito all'EdG dall'Affidatario entro il 9° mese dell'esercizio del servizio affidato; la fornitura comprende tutte le attività implementative e formative necessarie e antecedenti alla entrata in esercizio del monitoraggio effettuato con il "Validatore".
4. L'utilizzo del "Validatore" per il monitoraggio della regolare effettuazione del servizio è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Pertanto la mancata fornitura del "Validatore" nei termini sopra specificati o l'inadeguatezza della fornitura a consentire il regolare e completo avvio del monitoraggio supportato dal "Validatore" sull'intero Bacino, determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del Corrispettivo} = 0,05 \times \text{TI} \times \text{NG} \times \text{CMG}$$

in cui:

TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto

NG = Numero Giorni di ritardo rispetto alla scadenza sopra definita

CMG = Corrispettivo Medio Giornaliero = 1/365 del Corrispettivo Annuale relativo al Bacino.

Art. 18. Monitoraggio della regolare effettuazione del servizio.

1. Il Monitoraggio della regolare effettuazione del servizio consiste nella verifica dell'effettuazione delle corse programmate secondo quanto previsto dal programma di esercizio e della loro puntualità.
2. Nei primi 9 mesi di esercizio del servizio affidato il monitoraggio consisterà nella verifica del Rapporto di Servizio, realizzata dall'EdG in base alla documentazione contabile e di esercizio dell'Affidatario, secondo le modalità specificate nell'Allegato D. Il "Rapporto di Servizio Mensile" contiene la rendicontazione, relativa al mese cui esso si riferisce, del servizio.

Nell'Allegato D sono descritte le modalità di predisposizione e fornitura del Rapporto di Servizio Mensile.

3. La modalità di effettuazione del monitoraggio esposta nel comma precedente proseguirà per il successivo trimestre in affiancamento a quella effettuata con lo strumento informatico denominato Validatore, sì da



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

consentire la completa messa a regime di questa. In questo ultimo trimestre del 1° anno la modalità di monitoraggio efficace ai fini del Contratto è quella esposta nel comma 2.

A decorrere dal 1° giorno del 2° anno dell'esercizio del servizio affidato il monitoraggio sarà effettuato dall'EdG esclusivamente con il Validatore per l'intero Bacino.

4. La conformità dell'esercizio con quanto programmato è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto, fatte salve le giustificazioni ammesse, determina le riduzioni del corrispettivo (esprese in euro netto IVA) di seguito definite:

- a) Corse non effettuate o effettuate in difformità di percorso rispetto al PdEC.

Le corse che rientrano nelle casistiche sopra specificate non sono pagate. Inoltre, qualora la non effettuazione della corsa o l'effettuazione in difformità rispetto al PdEC non sia dovuta a cause di forza maggiore, documentate dall'Affidatario all'atto del loro verificarsi, il corrispettivo è ridotto, per ogni corsa non effettuata, di un importo pari a euro 500 x TI.

- b) Corse non puntuali.

Si considerano non puntuali le Corse:

- il cui orario di partenza dal capolinea o dalle fermate che sono parte di nodi di interscambio è anticipato (rispetto all'orario a PdEC) di almeno 2 minuti;
- il cui orario di partenza dal capolinea sia posticipato di oltre 5 minuti

Per ogni corsa verificata come non puntuale nei termini sopra definiti il corrispettivo è ridotto di un importo pari a euro 500 x TI, con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

Art. 19. Prescrizioni relative al parco veicoli.

1. L'Affidatario deve periodicamente trasmettere all'EdG l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso (dunque anche i veicoli di riserva/scorta, quelli utilizzati da eventuali imprese subappaltatrici per l'esercizio dei servizi subappaltati, i veicoli M1):

- il primo elenco deve essere trasmesso alla data di avvio all'esecuzione del Contratto e fare riferimento alla composizione del parco a questa data;
- gli elenchi successivi devono essere trasmessi con cadenza semestrale.

L'elenco dovrà essere strutturato secondo i formati specificati nell'Allegato J.

Tale obbligo non si applica alle vetture tranviarie.

2. All'elenco di cui al comma precedente dovrà essere allegato il Progetto dei Turni Macchina relativo al giorno feriale invernale caratterizzato dalla massima produzione chilometrica del vigente Programma di Esercizio, da cui si evinca che i veicoli impegnati dal Progetto sono compresi tra quelli indicati nell'elenco di cui al comma 1.

Il Progetto dei turni macchina dovrà essere predisposto nel formato specificato nell'Allegato J.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per le verifiche del rispetto di quanto stabilito nel comma seguente. Le verifiche sono effettuate ogni 6 mesi.
4. L'Affidatario assume gli impegni di seguito esposti circa la consistenza del parco autobus, l'anzianità media e la qualità ambientale. Tali impegni devono essere rispettati con riferimento all'intero parco veicoli, nessuno escluso (dunque anche i veicoli di riserva/scorta, quelli utilizzati da eventuali imprese subappaltatrici per l'esercizio dei servizi subappaltati, i veicoli M1):



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

- a) La consistenza del parco non può essere minore a 267 autobus extraurbani e 234 autobus urbani con un mix dimensionale non minore di quello specificato nella seguente tabella, salvo diverso accordo tra EdG e Affidatario motivato dalle caratteristiche del servizio. Per "mix dimensionale non minore di quello specificato nella tabella", si intende che sono ammesse modifiche migliorative del mix, ossia caratterizzate dalla presenza di autobus di maggiore capacità

Tipo		Lunghezza (m)		Mix minimo del Parco Autobus	
		Da	A	Extraurbano	Urbano
Extraurbano	Corto	0,01	8	3	
	Medio	8,01	9,2	2	
	Lungo	11,31	12,4	153	
	SuperLungo	12,41	15,3	56	
	Snodato	15,31	18,5	53	
Urbano	Corto	0,01	8		6
	Normale	10,31	11,3		6
	Lungo	11,31	12,4		165
	Superlungo	12,41	15,3		28
	Snodato	15,31	18,5		29
Totali				267	234

- b) L'anzianità media degli autobus utilizzati per l'esercizio di tutti i servizi di trasporto affidati non può essere maggiore di 89,74 mesi computata dalla data di prima immatricolazione (massima anzianità media ammessa).
L'obbligo sopra definito decorre dall'ora 0 del 1° giorno del 2° anno contrattuale.
- c) In caso di proroga del contratto di cui al comma 2 dell'articolo 3 il valore definito alla precedente lettera b) è ridotto di 6 mesi.
- d) L'anzianità media dei veicoli appartenenti alla categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non può essere maggiore di 48 mesi (massima anzianità media ammessa).
L'obbligo sopra definito decorre dall'ora 0 del 1° giorno del 2° anno contrattuale.
- e) In caso di proroga del contratto di cui al comma 2 dell'articolo 3 il valore definito alla precedente lettera d) è ridotto di 3 mesi.
- f) Nella seguente tabella sono specificate le anzianità massime ammesse dei veicoli:

Veicolo	Anzianità massima ammessa
Autobus	15 anni e 0 mesi
Tram	40 anni e 0 mesi
Veicoli di categoria M1	8 anni e 0 mesi

L'obbligo sopra definito decorre dal 1° giorno di vigenza del Contratto di Servizio.

- g) Per tutti i veicoli devono essere rispettate tutte le direttive e norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale; i veicoli che non rispettano (o non consentono di rispettare) tale prescrizione non possono essere utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercitati da eventuali subappaltatori.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

- h) I veicoli immatricolati dopo la data di decorrenza del Contratto devono essere di classe ambientale Euro 6 o migliore oppure alimentati a metano oppure a trazione elettrica.
- i) Non è ammesso l'utilizzo di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. A decorrere dall'ora 0 del 1° giorno del 5° anno contrattuale tale divieto è esteso ai veicoli Euro 3.
- j) Il parco deve, a decorrere dal 2° anno contrattuale, rispettare i valori dell'Indicatore di Qualità Ambientale specificati nella seguente tabella.

	Anno 2°	Anno 3°	Anno 4°	Anno 5°	Anno 6°	Anno 7°	Anno 8°	Anno 9°
Valori dell'Indicatore di Qualità Ambientale del Parco	6,365	6,429	6,462	6,489	6,489	6,489	6,501	6,501

L'Indicatore di Qualità Ambientale IQA_{Anno} è calcolato, con il supporto della seguente tabella, per ogni anno di affidamento con la seguente formula:

Alimentazione + Classi Ambientali		Punteggio di Alimentazione + Classe Ambientale
Elettrico		8
Metano		7
Ibrido		7
Gasolio	Euro 3	1
	Euro 4	3
	Euro 5	4
	Euro 6	6

$$IQA_{Anno} = \frac{\sum_{TCA} \{PCA_{TCA} \times NA_{Anno+TCA}\}}{NA_{Anno}}$$

in cui:

$\sum_{TCA} \{...\}$ = Sommatoria estesa ai 7 tipi di Alimentazione + Classi Ambientali definiti nella tabella di supporto (l'indice TCA riconosce il tipo di Alimentazione + Classe Ambientale)

PCA_{TCA} = Punteggio di Alimentazione + Classe Ambientale definito nella tabella di supporto

$NA_{Anno+TCA}$ = Numero totale di autobus in Parco nell'anno Anno del tipo di Alimentazione + Classe Ambientale TCA

NA_{Anno} = Numero totale di autobus in Parco nell'anno Anno

- k) Tutti i veicoli utilizzati a decorrere al 1° giorno del 2° anno contrattuale devono:
 - Essere dotati di sistema di videosorveglianza, avente duplice funzionalità:
 - memorizzare le registrazioni su unità locali a bordo del veicolo con successivo scarico su un'unità centrale di ricovero, sì da garantire la sicura disponibilità delle registrazioni, in forme rispettose della privacy;
 - inviare, su richiesta, in tempo reale le immagini ad un Centro di Controllo per consentire il monitoraggio visivo delle condizioni di sicurezza a bordo.
 - Essere dotati del servizio di indicazione di prossima fermata connesso al sistema AVM con annuncio in italiano e in inglese e su display a messaggio variabile
 - Se trattasi di autobus urbani: essere idonei al trasporto delle persone a ridotta capacità motoria: in particolare devono essere attrezzati con pedane sollevatrici per carrozzelle di disabili, relativo spazio attrezzato a bordo, avere sedute riservate agli invalidi, sistemi di annuncio delle fermate e



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

indicatori di direzione, acustici e luminosi, atti a favorire la mobilità degli ipovedenti.

- Essere dotati di wi-fi pubblico e gratuito.
 - Se vetture tranviarie o veicoli di nuova immatricolazione: essere dotati di sistemi APC idonei alla contabilizzazione di tutti i passeggeri saliti e discesi
- l) Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze nell'ambiente. I veicoli devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine, devono essere sottoposti ad accurata manutenzione programmata secondo le specifiche del costruttore.
5. Gli impegni di cui alla lettera a) del comma 4 sono riferiti ad uno scenario di affidamento caratterizzato da definiti valori di produzione chilometrica. Il Contratto prevede la possibilità sia di incremento che di riduzione delle produzioni chilometriche nel corso dell'affidamento. Correlatamente a tali variazioni si definisce la seguente disciplina:
- a) Gli eventuali incrementi programmati dall'EdG delle produzioni chilometriche specificate nel PdEB non determinano per l'Affidatario obblighi aggiuntivi di rinnovo del parco rispetto a quelli nel Progetto, salvo che siano necessari ulteriori autobus per l'espletamento del servizio e fermo restando il rispetto dei valori di anzianità media e massima sopra definiti o di valori diversi in esito a quanto stabilito nel comma seguente.
- b) A fronte di riduzioni programmate dall'EdG delle produzioni chilometriche specificate nel PdEB, può essere modificata la consistenza del parco, purché essa sia idonea allo svolgimento del servizio e fermo restando il rispetto dei valori di anzianità media e massima sopra definiti o di valori diversi in esito a quanto stabilito nel comma seguente.
6. Gli impegni di cui al comma 4 relativi ad anzianità media e massima e alle caratteristiche ambientali del parco sono relazionati alle ipotesi di contribuzione pubblica definite nella documentazione di gara e sono coerenti con le vigenti normative ambientali. Le une e le altre sono suscettibili di modifiche; in particolare:
- a) Le ipotesi riferite all'entità delle contribuzioni e alla tempistica di loro reale disponibilità potrebbero, alla prova dei fatti, risultare ottimistiche o pessimistiche:
- Qualora fossero ottimistiche e l'Affidatario dovesse comunque fare fronte agli impegni assunti, si determinerebbe un costo economico e finanziario non preventivato a carico dell'Affidatario.
 - L'Affidatario avrebbe, invece, un beneficio (economico e finanziario) qualora dette previsioni risultassero pessimistiche
- Sino a quando la differenza progressivamente cumulata tra contribuzione programmata e contribuzione reale è compresa nel range ± 800.000 €, di essa non si terrà conto, nell'assunto che tale importo costituisca un margine di flessibilità accettabile per gestire le indeterminazioni delle ipotesi di contribuzione pubblica definite nella documentazione di gara. Non appena superi in eccesso o in difetto questo valore maturano, salvo quanto disposto nella seguente lettera b), le condizioni richiamate nell'articolo 7 e si procede alla Verifica di sostenibilità disciplinata nello stesso articolo.
- b) Gli impegni relativi alle caratteristiche ambientali del parco potrebbero risultare non conformi a future regolamentazioni delle competenti Autorità e, in tale caso, essi dovrebbero essere modificati. Qualora risulti verificata la seguente relazione

$$\text{AumentoInvestimenti} + \text{DeltaContribuzione} > 800.000 \text{ €}$$



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

in cui:

AumentoInvestimenti = Aumento degli investimenti conseguente alle nuove regolamentazioni ambientali

DeltaContribuzione = Differenza [definita sub a)] progressivamente cumulata tra contribuzione programmata e contribuzione reale

si procederà alla Verifica di sostenibilità disciplinata nell'articolo 7.

Con la Verifica di sostenibilità si annulla sia il valore della differenza progressivamente cumulata sino ad allora sia l'effetto del maggiore costo di investimento, poiché di essi si è tenuto conto nella Verifica.

Tale Verifica, così come ogni altra Verifica effettuata in esecuzione dell'articolo 7 può determinare una modifica dei valori di anzianità media e massima.

7. Quanto sopra stabilito costituisce standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (espresse in euro netto IVA):

- a) La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1 comporta la riduzione di 5.000 x TI per ogni elenco non trasmesso o trasmesso in forma incompleta. La riduzione è incrementata a 50.000 x TI qualora tale mancata osservanza infici la possibilità di espletare le altre verifiche definite in questo comma.
- b) La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 2 comporta la riduzione di 50.000 x TI per ogni progetto di turnazione non trasmesso o trasmesso in forma incompleta o incoerente con i formati definiti nell'Allegato J o incoerente con il PdEC o con l'elenco di cui al comma 2.
- c) Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 lettera a), fatto salvo quanto previsto nel comma 5, determina una riduzione del corrispettivo pari a 20.000 €/anno per ogni autobus in meno rispetto alla consistenza di parco definita e di 5.000 €/anno per ogni autobus di capacità inferiore a quella richiesta non compensata da un almeno eguale numero di autobus di capacità maggiore di quella richiesta.
- d) Per il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 lettera b) e lettera c) il corrispettivo è ridotto di un valore calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del corrispettivo} = 1.000 \times \text{TI} \times \text{BT} \times (\text{AnzianitàMediaRilBT} - \text{AnzianitàMediaBT})$$

in cui

TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

BT = Numero autobus specificati nell'elenco di cui al comma 2

AnzianitàMediaRilBT = Anzianità Media Rilevata degli Autobus come risultante dall'esame dell'elenco di cui al comma 2

AnzianitàMediaBT = Massima Anzianità Media Contrattuale ammessa, specificata nel comma 4 lettere b) e c),

- e) Per il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 lettera d) o lettera e) il corrispettivo è ridotto di un valore calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del corrispettivo} = 500 \times \text{TI} \times \text{M1} \times (\text{AnzianitàMediaRilM1} - 48)$$

in cui

M1 = Numero veicoli M1 specificati nell'elenco di cui al comma 2

AnzianitàMediaRilM1 = Anzianità Media Rilevata dei Veicoli M1 come risultante dall'esame dell'elenco di cui al comma 2



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

- f) Per il mancato rispetto dei valori di anzianità massima di cui al comma 4 lettera f) il corrispettivo è ridotto di un valore calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del corrispettivo} = 500 \times \text{TI} \times \sum_{\text{VE} > \text{AMax}} [\text{ME}_j]$$

in cui

$\sum_{\text{VE} > \text{AMax}} [\dots]$ = Sommatoria estesa ai soli Veicoli presenti nell'elenco di cui al comma 2 con Anzianità maggiore dell'Anzianità Massima specificata nella tabella riportata al comma 4 lettera f)

ME_j = Mesi di anzianità Eccedenti l'anzianità massima specificata nella tabella riportata al comma 5 lettera f). L'anzianità è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data cui è riferito l'elenco di cui al comma 2.

- g) Per il mancato rispetto di quanto prescritto al comma 4 lettere g), h), i) il corrispettivo è ridotto di un valore calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del corrispettivo} = 100.000 \times \text{TI} \times \text{NV}$$

in cui:

NV = Numero di veicoli che non rispettano almeno una delle prescrizioni di cui al comma 4 lettere g), h), i)

- h) Per il mancato rispetto di quanto prescritto al comma 4 lettera j) il corrispettivo è ridotto di un valore calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del corrispettivo} = 10.000 \times (\text{IQAP}_{\text{Anno}} - \text{IQAC}_{\text{Anno}})$$

in cui:

$\text{IQAP}_{\text{Anno}}$ = Indice di Qualità Ambientale Prescritta, specificata nella tabella contenuta nel comma 4 lettera j)

$\text{IQAC}_{\text{Anno}}$ = Indice di Qualità Ambientale Calcolata con la formula contenuta nel comma 4 lettera j)

- i) Per il mancato rispetto di quanto prescritto al comma 4 lettera k) il corrispettivo è ridotto di un valore pari a 0,5 volte il costo della dotazione non presente, fermo restando l'obbligo di attrezzaggio; qualora l'attrezzaggio non sia effettuato nell'arco di 3 mesi è applicata un'ulteriore riduzione pari al costo della dotazione non presente.

- j) Qualora, in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'EdG sui veicoli in servizio, si verificasse il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 4 lettera l), il corrispettivo è ridotto di:

- 5.000 x TI per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza e/o al mancato rispetto della manutenzione programmata secondo le specifiche del costruttore di ciascun mezzo;
- 500 x TI per ogni altro tipo di infrazione (mancato funzionamento di apparati di bordo, elementi di arredo danneggiati e perciò inutilizzabili, inadeguato livello di pulizia). Per inadeguato livello di pulizia si intende il mancato rispetto dei seguenti cicli:
 - Pulizia interna: 1,2 pulizie medie al giorno per veicolo, con un minimo di 1 pulizia/giorno per ciascun veicolo
 - Pulizia esterna: 1 pulizia/veicolo per settimana
 - Disinfestazione e sanificazione interna: 1 pulizia/veicolo ogni 15 giorni.

8. Al termine dell'Affidamento o, comunque, in caso di subentro di altro Affidatario, tutti i veicoli, che rispondano ai requisiti ambientali e di anzianità definiti dagli Enti a quel tempo competenti per l'affidamento dei servizi, saranno qualificati "beni indispensabili" e perciò dovranno essere venduti al nuovo gestore dei



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

servizi. Il prezzo sarà calcolato con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali secondo specifica potestà normativa in allora vigenti. In assenza di un tale metodo sarà applicato quello disciplinato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n°49/2015 "*Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento*" e successive eventuali sue modifiche e integrazioni, già utilizzato dall'EdG per la valorizzazione dei veicoli resi disponibili in sede di gara.

Su richiesta dell'EdG le informazioni contenute nell'Elenco di cui all'Allegato J dovranno essere integrate con ulteriori eventuali informazioni necessarie per l'applicazione del metodo di valorizzazione del prezzo.

9. Ai fini di quanto esposto nel comma precedente, l'Affidatario deve prevedere nei contratti di fornitura, noleggio o leasing relativi ai veicoli che il nuovo gestore possa subentrare in tali contratti alle stesse condizioni concordate per l'Affidatario.
10. L'Affidatario si impegna a rendere disponibili in regolare stato di manutenzione i mezzi oggetto di contribuzione pubblica e il cui contributo non sia stato ancora completamente ammortizzato secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore.
11. Il mancato rispetto di obblighi definiti nei commi 8, 9 e 10 comporta l'escussione della intera cauzione definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del Contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto degli Enti al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario.

Art. 20. Accessibilità ai servizi da parte di passeggeri con ridotta capacità motoria.

1. Il Contratto riguarda la realizzazione di interventi a vantaggio dei passeggeri con ridotta capacità motoria, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*) e dal D.M. 20 giugno 2003, (*Decreto di recepimento della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente*). I passeggeri con ridotta capacità motoria sono definiti come "*chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, come i disabili, le persone con menomazioni agli arti, le persone di bassa statura, le persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con carrelli della spesa e le persone con bambini (compresi i bambini seduti nei passeggini)*".
2. Al fine di quanto specificato nel comma precedente, le persone di cui al comma 1 devono potere utilizzare qualunque servizio extraurbano. Per i mezzi non dotati di attrezzature idonee a tale scopo, l'Affidatario disporrà affinché il suo personale si renda disponibile ad aiutare la salita e la discesa dei passeggeri con ridotta capacità motoria; l'attrezzatura utilizzata per la deambulazione sarà stivata nel bagagliaio o a bordo.
3. Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a 200 x TI per ogni corsa in cui sia stato segnalato e comprovato il mancato rispetto di quanto previsto nel comma 2, con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.
4. Per gli autobus urbani vale quanto esposto nell'articolo 19 comma 4 lettera k).



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

Art. 21. Regolamentazione degli spazi pubblicitari sui veicoli.

1. L'Affidatario può utilizzare come spazi per pubblicità sia l'interno che l'esterno dei veicoli, con la sola esclusione della parte frontale nel rispetto:
 - di quanto previsto dalle norme e regolamentazioni vigenti,
 - della sicurezza del servizio di trasporto,
 - del decoro dei mezzi,
 - dei diritti di terzi,
 - delle obbligazioni eventualmente assunte con soggetti terzi
2. Quanto previsto al comma precedente non deve determinare né oneri aggiuntivi a carico degli Enti, né disagi per l'utenza, né il venire meno delle condizioni di decoro dei servizi, dei mezzi di trasporto e delle strutture.
3. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all'Affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il 20% del globale spazio pubblicitario disponibile sull'insieme dei veicoli utilizzati per i servizi di ogni Rete è riservato gratuitamente agli Enti affidanti, supportati dall'EdG, per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale. L'EdG potrà liberamente consentire ad altri Enti l'utilizzo di tali spazi per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale.
5. L'Affidatario deve rispettare le norme e i regolamenti che regolano la materia.
6. Il rispetto di quanto sopra stabilito è standard di qualità contrattuale considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Il suo mancato rispetto comporta una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari ad euro 10.000 x TI (con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto) per ogni infrazione accertata.

Art. 22. Impianti di Fermata.

1. Gli impegni assunti dall'Affidatario in materia di Adeguamento e attrezzaggio delle fermate sono specificati nell'Allegato M di questo Contratto. Tali impegni devono essere puntualmente espletati con le modalità e le tempistiche definite nello stesso Allegato.
2. Compete all'Affidatario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di fermata (palina/portale, espositore degli orari, pensilina, sedute, terminali di infomobilità, telecamere, impianto di illuminazione specifica, altre eventuali attrezzature e impianti) da esso realizzati. Gli analoghi interventi relativi ad attrezzature e impianti non realizzati dall'Affidatario saranno a carico degli Enti Locali ovvero di loro concessionari di servizi pubblicitari.
3. Il rispetto degli impegni di cui al comma 1 è standard di qualità contrattuale. Il mancato o parziale o ritardato rispetto di tali impegni determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a 500 x TI (con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto) per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del Progetto nei termini dallo stesso definiti, salvo che tali ritardi siano determinati da cause non imputabili all'Affidatario. Quando la globale riduzione del corrispettivo per tali inadempienze sia pervenuta all'importo di 50.000 €, fermo restando il consolidamento delle riduzioni di corrispettivo applicate o maturate, gli interventi programmati dal Progetto saranno attuati o completati direttamente dagli Enti e le spese da questi sostenute saranno detratte sul primo pagamento di corrispettivo da riconoscere all'Affidatario.
4. Il mantenimento in efficienza delle attrezzature di fermata di cui al comma 2 in onere all'Affidatario è



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a $100 \times TI$ (con $TI =$ Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto) per ogni fermata non mantenuta in efficienza, fatta salva la facoltà per gli Enti di applicare una maggiore riduzione del corrispettivo corrispondente al danno che l'inidonea manutenzione abbia arrecato al servizio.

5. I ricavi da pubblicità effettuata su impianti di fermata realizzate con spesa a carico dell'affidatario competono a questi.

Art. 23. AVM, Sistema di Bigliettazione Elettronica e di Infomobilità.

1. Gli impegni assunti dall'Affidatario in materia di AVM Sistema di Bigliettazione Elettronica e Infomobilità sono specificati nell'Allegato N di questo Contratto "Progetto di Sistema Integrato di Monitoraggio dei veicoli, Bigliettazione Elettronica e Infomobilità" [Progetto di SIMBEI]. Tali impegni devono essere puntualmente espletati con le modalità e le tempistiche definite nello stesso Allegato.
2. Il rispetto degli impegni di cui al comma 1 è standard di qualità contrattuale.
Il parziale o ritardato rispetto del Progetto di SIMBEI determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a $2.000 \times TI$ (con $TI =$ Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del Progetto rispetto a quanto nello stesso previsto.
3. Quando la globale riduzione del corrispettivo per tali inadempienze sia pervenuta all'importo di 200.000 €, fermo restando il consolidamento delle riduzioni di corrispettivo applicate o maturate, il contratto è automaticamente risolto, con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
4. Al termine dell'Affidamento o, comunque, in caso di subentro di altro Affidatario, tutte le attrezzature di cui al corrente articolo acquistate dall'Affidatario, che rispondano agli specifici requisiti definiti dagli Enti a quel tempo competenti per l'affidamento dei servizi, saranno qualificati "beni indispensabili" e perciò dovranno essere venduti al nuovo gestore dei servizi. Il prezzo sarà calcolato con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali secondo specifica potestà normativa in allora vigenti. In assenza di un tale metodo sarà applicato quello disciplinato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n°49/2015 "*Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento*" e successive eventuali sue modifiche o integrazioni.
5. All'avvicinarsi della scadenza per l'effettuazione della gara per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'EdG, l'Affidatario, su richiesta dell'EdG, dovrà fornire una completa descrizione del SIMBEI corredata da una distinta dei loro componenti.
6. Ai fini di quanto esposto nel comma 4, l'Affidatario si impegna a prevedere nei contratti di fornitura, noleggio o leasing relativi ai sistemi di cui al comma 1 che il nuovo gestore possa subentrare in tali contratti alle stesse condizioni concordate per l'Affidatario.
7. Il mancato rispetto degli obblighi definiti nei commi 4, 5 e 6 comporta l'escussione della intera cauzione definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del Contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto degli Enti al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

cauzione versata dall'Affidatario.

Art. 24. Tariffe e Sistema Tariffario.

1. È attribuita all'Affidatario la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi all'esercizio dei servizi affidati.
2. Il sistema tariffario comprende:
 - "Titoli di viaggio Base", definiti dall'EdG o dalla Regione Veneto.
 - "Titoli di viaggio speciali". Tali titoli non sono sostitutivi dei "Titoli di viaggio Base"; essi sono finalizzati a favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico e sono decisi dall'EdG; nel caso di titoli integrati interbacini essi sono concordati tra i competenti EdG.
3. Nell'Allegato E sono specificati i titoli di viaggio Base le relative tariffe da applicare a decorrere dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

L'Allegato E sarà integrato da Appendici ad ogni modifica delle tariffe o del sistema tariffario.

4. Le tariffe applicate nel 1° anno di esercizio dei servizi affidati rimangono invariate per tutto l'anno. A decorrere dal 1° giorno di ogni successivo anno di esercizio dei servizi affidati, ogni tariffa, fatto salvo quanto disposto nel comma 5, è aggiornata con la seguente relazione:

$$T_t = T_{t-1} \times [TI + 0,1 \times (Q_{t-1} - Q_{t-2})]$$

in cui:

- t = 2, ..., n = anni di applicazione del meccanismo di aggiornamento con n = 9 ovvero un numero maggiore in caso di proroga o prosecuzione del contratto
- T_t = Tariffa da applicare nell'anno t
- T_{t-1} = Tariffa applicata nell'anno t-1 (anno precedente a t)
- TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, computato sui più recenti 12 mesi per cui esso sia noto alla data di decisione dell'aggiornamento
- Q_{t-1} = Indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato, calcolato come specificato nell'articolo 16. Per gli aggiornamenti effettuati per il 3° anno di esercizio dei servizi affidati e per gli anni successivi Q_{t-1} sarà calcolato con riferimento agli stessi 12 mesi su cui è calcolato TI. Per l'aggiornamento effettuato per il 2° anno di esercizio dei servizi affidati si utilizzerà il valore di Q_{t-1} consuntivato a decorrere dal 1° giorno del 1° anno di esercizio dei servizi affidati sino al più recente dato noto alla data dell'aggiornamento.
- Q_{t-2} = Indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato, calcolato come specificato nell'articolo 16. Per gli aggiornamenti effettuati per il 4° anno di esercizio dei servizi affidati e per gli anni successivi Q_{t-2} sarà calcolato con riferimento ai 12 mesi antecedenti a quelli rispetto ai quali è calcolato Q_{t-1}. Per l'aggiornamento effettuato per il 3° anno di esercizio dei servizi affidati Q_{t-1} sarà calcolato con riferimento ai mesi antecedenti a quelli rispetto ai quali è calcolato Q_{t-1} (a partire dal 1° giorno del 1° anno contrattuale). Per l'aggiornamento effettuato per il 2° anno di esercizio dei servizi affidati si utilizzerà un valore di Q_{t-1} pari a 0,98.
5. Nel caso in cui, al termine del secondo anno di esercizio dei servizi affidati, risulti che le tariffe della Rete della Conurbazione di Padova [denominate TU1 e TU2] definite nell'Allegato E siano rimaste invariate o siano state modificate soltanto per adeguamento inflattivo in applicazione del comma 4, l'aggiornamento di tali tariffe, per il solo 3° anno di esercizio dei servizi affidati, è effettuato applicando i criteri di seguito esposti per i biglietti TU1 da 75' e TU2 da 90' e poi estesi a tutti gli altri titoli.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

Per i biglietti TU1 da 75' e TU2 da 90' la variazione delle tariffe rispetto al 2° anno è compresa tra i seguenti valori limite:

- Variazioni Minime = Sono quelle risultanti applicando il Metodo descritto nel comma 4
- Variazione massima = 20 centesimi rispetto alle tariffe applicate nel 1° anno (ossia 1,30 € per il biglietto TU1 da 75' e 1,50 € per il biglietto TU2 da 90').

Le variazioni da applicare sono calcolate in base ai valori assunti dagli indicatori RTI e IT che sono calcolati con le seguenti relazioni:

$$RTI = \frac{\text{Ricavo da Traffico nel 2° anno di affidamento}}{TI} - 31.881.003$$

$$IT = 0,00000000000056214 \times RTI^2 - 0,000001086072532827 \times RTI + 3,85770249028936$$

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui 12 mesi del 2° anno di esercizio dei servizi affidati.

Se $RTI \leq 0$ oppure $IT \geq 1$ si applica la Variazione Massima; se $IT \leq 0$ si applica la Variazione Minima; altrimenti la Variazione tariffaria da applicare è la maggiore tra la Variazione Minima e il prodotto tra IT e Variazione Massima.

Tutte le altre tariffe della Rete della Conurbazione di Padova sono calcolate con la seguente relazione:

$$\text{Nuova Tariffa} = \text{Tariffa 1° anno} \times \frac{\text{Nuova tariffa del Biglietto TU1 da 75'}}{1,3}$$

Le nuove tariffe della Rete della Conurbazione di Padova come sopra definite decorrono a partire dal 1° giorno del 3° mese del 3° anno di esercizio dei servizi affidati e sono valide sino al termine di tale anno. A partire dal 4° anno si applica la regola definita nel comma 4.

6. In tutti i casi il valore di tariffa T_t aggiornato è arrotondato ai 10 centesimi più vicini (ad esempio una tariffa T_t di 9,476 euro è arrotondata a 9,5 euro; una di 9,449 è arrotondata a 9,4 euro); i centesimi e loro frazioni mancanti o eccedenti (2,4 e 4,9 centesimi nei due esempi) sono recuperati nel successivo aggiornamento.
7. Non sono soggetti ad aggiornamento i costi delle tessere per abbonamento e i supplementi come meglio specificato nell'Allegato E.
8. I sovrapprezzi da applicare per la vendita a bordo dei titoli di viaggio sono stabiliti nell'articolo 26.
9. A decorrere dalla data di avvio all'esercizio di questo Contratto:
 - Con i titoli urbani del tipo TU1 è possibile effettuare qualunque spostamento interno alla Zona Arancio della Conurbazione di Padova con qualunque mezzo di trasporto, sia urbano che extraurbano.
 - Con i titoli urbani del tipo TU2 è possibile effettuare qualunque spostamento interno alla Conurbazione di Padova con qualunque mezzo di trasporto, sia urbano che extraurbano.
 - La decorrenza degli abbonamenti è stabilita dall'acquirente alla data dell'acquisto. Le date di decorrenza e scadenza devono essere stampate sul titolo di viaggio cartaceo ovvero memorizzate sul biglietto elettronico e visualizzate ad ogni suo utilizzo e nelle emettitrici automatiche.
 - Con specifica "app" gratuita, predisposta dall'Affidatario, possono essere acquistati biglietti elettronici per qualunque tipo di servizio urbano ed extraurbano, compresi quelli in pool commercializzati dall'Affidatario. La durata e il prezzo di tali biglietti sono gli stessi dei corrispondenti biglietti acquistati nelle rivendite o alle emettitrici automatiche.
10. I titoli di viaggio del tipo abbonamenti venduti dal precedente gestore continuano ad essere validi sino alla loro scadenza. Il precedente gestore verserà al nuovo una parte del corrispondente introito proporzionale



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

alla durata residua dell'abbonamento.

11. Qualora sia modificato il sistema tariffario oppure, per decisione dell'EdG, non si applichi quanto disposto nei commi precedenti, si applica quanto disposto nell'articolo 7.
12. Il rispetto delle tariffe costituisce standard di qualità contrattuale considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. Per ogni non conformità anche di una sola delle tariffe applicate dall'Affidatario con il sistema tariffario il corrispettivo è ridotto di un importo (computato in euro netto IVA) pari a 10.000 x TI per ogni giorno di non conformità, con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.
13. Qualora non vi sia conformità anche di una sola delle tariffe applicate dall'Affidatario con il sistema tariffario è riconosciuta agli Enti la facoltà di intimare per iscritto all'Affidatario di applicare il sistema tariffario entro 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.

Art. 25. Agevolazioni tariffarie. Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale alle forze dell'ordine.

1. Le agevolazioni tariffarie possono essere remunerate "a contabilizzazione" oppure "a forfait".
2. Le agevolazioni tariffarie "a forfait" sono disciplinate da specifico contratto tra l'Affidatario e gli Enti affidanti che ne sostengono il costo; gli altri Enti del territorio provinciale potranno attivare le agevolazioni del presente comma sostenendone il costo, previo formale assenso dell'EdG.
3. Le fatture relative alle compensazioni di agevolazioni tariffarie remunerate "a forfait" sono emesse e pagate in applicazione del contratto di cui al comma precedente.
4. Le agevolazioni tariffarie "a contabilizzazione" devono essere comunicate dall'EdG all'Affidatario, il quale non può opporsi alla loro attivazione; la data di attivazione di tali tariffe deve essere concordata con l'Affidatario sì da tenere conto delle problematiche organizzative e tecniche.

La comunicazione dell'EdG può riguardare agevolazioni tariffarie "a contabilizzazione" finanziate dagli Enti Affidanti e/o da Soggetti terzi. In questo secondo caso esse devono essere disciplinate da Accordo di Programma tra l'EdG e il/i Soggetto/i terzo/i che ne sostiene/sostengono il costo.

5. Il contratto prevede e disciplina le agevolazioni tariffarie esposte nell'Allegato E. Gli Enti possono stabilire ulteriori agevolazioni tariffarie. Tali ulteriori agevolazioni, salvo diverso accordo tra le Parti, possono essere soltanto del tipo "a contabilizzazione" e per esse saranno riconosciute all'Affidatario compensazioni monetarie a integrale copertura del mancato introito derivante dalla loro applicazione.

Le compensazioni sono liquidate su base annuale e sono calcolate applicando la seguente relazione:

$$C = \sum_{\text{titoloviaggio}} (NT_{\text{titoloviaggio}} \times D_{\text{titoloviaggio}})$$

in cui:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| C | = | Compensazione monetaria dovute per l'anno |
| $\sum_{\text{titoloviaggio}} (\dots)$ | = | Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio agevolati |
| $NT_{\text{titoloviaggio}}$ | = | n° Titoli di viaggio agevolati venduti nell'anno (distintamente per tipo di titolo di viaggio) |
| $D_{\text{titoloviaggio}}$ | = | Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA |



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

6. Le fatture relative alle compensazioni di cui al comma precedente devono essere emesse a carico dei Soggetti che ne sostengono il costo. Ogni fattura deve essere accompagnata da dichiarazione, autocertificata dal Legale Rappresentante dell'Affidatario, in cui sono specificati per ogni tipologia di agevolazione, il numero di titoli di viaggio venduti nell'anno e i relativi importi.
- Le liquidazioni di tali fatture sono effettuate entro 60 giorni dal loro ricevimento.
- È fatto obbligo all'Affidatario di conservare per almeno 12 mesi successivi alla data di emissione della fattura la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato a corredo della fattura. I Soggetti pagatori hanno accesso in qualunque momento a tale documentazione per espletare eventuali verifiche relative alle veridicità di quanto dichiarato a corredo delle fatture. L'accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie relative alle agevolazioni tariffarie cui è riferita la verifica. Qualora l'importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative all'anno successivo.
- Quanto sopra esposto, configurando specifici obblighi a carico dei Soggetti che sostengono il costo delle agevolazioni tariffarie, sarà ripreso negli Accordi di Programma che disciplinano le agevolazioni tariffarie.
7. Le fatture saranno emesse esclusivamente dall'Affidatario.
8. Ai sensi della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i. deve essere consentita la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale alle forze dell'ordine.

Art. 26. Commercializzazione dei titoli di viaggio.

1. Sono a carico dell'Affidatario la produzione e commercializzazione dei titoli di viaggio e tutte le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria, comprese quelle di verifica, riscossione e recupero.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio dovrà prevedere:
 - a] almeno 1 rivendita o 1 emettrice automatica di biglietti per ogni centro abitato con almeno 1.000 residenti, come risultanti dai dati dell'anagrafe comunale;
 - b] almeno 1 ulteriore, rispetto a quanto previsto alla lettera a], rivendita o emettrice automatica di biglietti per ogni ulteriori 2.000 residenti negli altri Comuni, distribuite in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei diversi giorni e nelle diverse fasce orarie.

La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall'Affidatario all'EdG mediante produzione, alla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto:

- dell'elenco delle rivendite con relativo indirizzo;
- di una cartografia del Bacino contenente le seguenti informazioni minime:
 - confini amministrativi di tutti i Comuni serviti (ossia in cui siano presenti fermate) con relativa denominazione,
 - perimetrazione di tutti i Centri e Nuclei abitati di tali Comuni come risultanti dal più recente Censimento ISTAT,
 - evidenziazione (ad esempio con un simbolo) dei Centri e Nuclei abitati in cui non sia presente una rivendita o un'emettitrice automatica di biglietti.

L'elenco e la cartografia dovranno essere aggiornati a fronte di modifiche, con cadenza almeno trimestrale.

L'elenco e la cartografia dovranno essere pubblicati sul portale Internet di cui all'articolo 32.

3. Dopo l'entrata in esercizio del SIMBEI, l'Affidatario deve assicurare la necessaria dotazione di sistemi di ricarica secondo quanto previsto dal Progetto di SIMBEI.



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

4. L’Affidatario, entro 12 mesi dalla data di avvio all’esecuzione del Contratto, deve attrezzare ogni veicolo che effettua servizio in applicazione di questo Contratto con emettitrice automatica che consenta di acquistare titoli di viaggio di corsa semplice sia con monete che con carta di credito.
- Nelle more dell’attrezzaggio dei veicoli con le emettitrici automatiche, l’Affidatario deve provvedere alla vendita dei titoli di viaggio di corsa semplice con l’applicazione di un sovrapprezzo. Il sovrapprezzo sarà pari ad 1 euro $\pm \delta$, in cui δ ha un valore tale da arrotondare l’importo finale (biglietto + sovrapprezzo) ai 50 centesimi più vicini; ad esempio: se il biglietto costa 3,6 € il sovrapprezzo sarà pari a 0,9 € (arrotondamento per difetto a 4,5 €); se il costo del biglietto è di 3,9 € il sovrapprezzo sarà pari a 1,1 € (arrotondamento per eccesso a 5 €).
- Uguale sovrapprezzo sarà applicato per l’emissione di titoli di viaggio a bordo da parte delle emettitrici automatiche.
- Il mancato adempimento degli obblighi sopra definiti comporta l’impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio.
- Il sovrapprezzo non si applica ai passeggeri saliti in Centri Abitati sprovvisti di rivendita o emettitrice automatica di biglietti o in Centri Abitati in cui le medesime non siano operative o funzionanti ed essi potranno comprare il biglietto a bordo senza alcun sovrapprezzo. Farà a tale fine fede la cartografia di cui al comma 2 e una specifica dichiarazione del passeggero, resa su un modulo prestampato che gli dovrà essere fornito dall’autista e che riconsegnerà all’autista dopo la compilazione; la dichiarazione sarà successivamente posta a verifica dall’Affidatario, che, in caso di mendace dichiarazione, procederà a sanzionare il passeggero.
5. Il mancato funzionamento di tutte le obliterate di bordo comporta l’impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri dotati di titolo di viaggio non oblitterato; il titolo di viaggio sarà oblitterato direttamente dal controllore.
6. Quanto sopra stabilito costituisce standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (espresse in euro netto IVA):
- | | |
|------------|--|
| 1.000 x TI | per ogni settimana sui tempi previsti di produzione dell’elenco e della cartografia di cui al comma 2, redatti in piena conformità con quanto stabilito nel comma 2; tale riduzione di corrispettivo si applica a partire dal 3° ritardo |
| 1.000 x TI | per ogni caso rilevato di assenza o di mancato funzionamento dei sistemi di ricarica di cui al comma 3 |
| 1.000 x TI | per ogni caso rilevato di assenza o di mancato funzionamento del collegamento al sistema centrale di raccolta delle informazioni di cui al comma 3 |
- con TI = Tasso Inflattivo definito nell’articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all’esecuzione di questo Contratto.

Art. 27. Dati di vendita e di oblitterazione.

- Ogni mese l’Affidatario deve trasmettere all’EdG i dati relativi ai titoli di viaggio venduti nel mese precedente, sia in formato pdf che nei formati elaborabili specificati nell’Allegato G.
I file devono essere trasmessi con posta elettronica certificata all’EdG.
- Con l’introduzione del SBE l’Affidatario dovrà rendere disponibile all’EdG l’accesso in tempo reale e incondizionato al data base contenente i dati elementari delle oblitterazioni dei titoli di viaggio.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

3. L'accesso dovrà consentire lo scarico dei dati relativi a selezioni delle singole oblitterazioni in un formato compatibile con i programmi in uso all'EdG; i parametri di selezione sono i seguenti e i loro valori dovranno potere essere definiti in input dal richiedente lo scarico:

- arco temporale (da anno.mese.giorno a anno.mese.giorno)
- fascia oraria (da ora.minuto a ora.minuto)
- linea o linee (riconosciute con il loro codice a PdE) o insiemi di linee predefinite
- percorso o percorsi delle linee selezionate (riconosciuti con il loro codice a PdE) o tutti i percorsi.

I dati che dovrà essere possibile scaricare sono almeno i seguenti:

- codice del tipo di titolo di viaggio utilizzato; il codice è lo stesso con cui i titoli sono riconosciuti nella tabella Titoli specificata nell'Allegato G
- codice della linea,
- codice della corsa,
- ora.minuto di oblitterazione
- codice e coordinate della fermata precedente all'istante di oblitterazione di check-in ovvero altro dato geografico da cui sia possibile desumere con buona approssimazione la fermata di salita
- codice e coordinate della fermata successiva all'istante di oblitterazione di check-out ovvero altro dato geografico da cui sia possibile desumere con buona approssimazione la fermata di discesa; questa informazione sarà da acquisire solo nel caso in cui un eventuale nuovo sistema tariffario preveda l'obbligo di check-out.

4. L'accesso dovrà consentire, oltre allo scarico dei dati elementari di cui al comma precedente, lo scarico di riepiloghi, sia in formato pdf che in formato elaborabile, relativi a selezioni di oblitterazioni; i parametri di selezione sono gli stessi definiti nel comma precedente e i loro valori dovranno potere essere definiti in input dal richiedente lo scarico.

Ogni report dovrà contenere i riferimenti della selezione, la data di produzione del report e i numeri di oblitterazioni riferiti alla selezione effettuata, distinti in base ai seguenti criteri che dovranno potere essere definiti in input dal richiedente:

- singoli codici del tipo di titolo di viaggio (come sopra definiti) e loro denominazione o loro aggregazioni (definite in input dal richiedente, memorizzate e richiamabili nelle successive richieste di report)
- singole linee selezionate o tutte le linee selezionate

5. Il rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti costituisce standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le riduzioni di corrispettivo calcolate con le seguenti relazioni:

- Per ogni elenco mensile di cui al comma 1 non trasmesso o strutturato in maniera incompleta o difforme rispetto a quanto qui stabilito si applica una

$$\text{Riduzione del Corrispettivo} = 2.000 \text{ €} \times \text{TI}$$

- Per ogni mancata possibilità settimanale di scarico dei dati e dei report di cui ai commi 2 e 3 o per difformità dei dati o dei report rispetto a quanto stabilito nei commi 2 e 3 si applica una

$$\text{Riduzione del Corrispettivo} = 0,05 \times \text{TI} \times \text{CMG}$$

in cui:

TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

CMG = Corrispettivo Medio Giornaliero = 1/365 del Corrispettivo Annuale del vigente PdEC.

Per mancata possibilità settimanale di scarico si intende l'impossibilità per l'EdG di scaricare i dati nella fascia oraria 8.00-20.00 di un qualunque giorno feriale da lunedì a venerdì; tuttavia, qualora si verificasse tale evenienza e, a fronte della segnalazione dell'EdG all'Affidatario, Questi provvedesse al ripristino della possibilità di scarico entro le 24 ore successive alla segnalazione, l'inadempienza si considera positivamente risolta e non sarà applicata la sopraspecificata riduzione di corrispettivo.

Art. 28. Indagini sull'utilizzo dei servizi di linea.

1. L'Affidatario deve fornire all'EdG i dati di frequentazione risultanti da rilevazioni campionarie.

La modalità di rilevazione privilegiata è quella con sistemi APC (Automatic Passenger Counting), purché tali dati siano caratterizzati da elevata affidabilità.

L'affidabilità sarà accertata con indagini a campione condotte da squadre di rilevatori composte da incaricati dall'EdG (e a cui potrà partecipare, con funzione di osservatore, personale dell'Affidatario) ed effettuate in parallelo alla contabilizzazione prodotte da sistemi APC. Sono considerati affidabili i dati prodotti da sistemi contapasseggeri se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

$$-0,06 \leq \frac{PCP-PR}{PR} \leq 0,06 \text{ per almeno l'80\% delle corse rilevate}$$

$$-0,08 \leq \frac{PCP-PR}{PR} \leq 0,08 \text{ per le restanti corse rilevate}$$

in cui:

PCP = Passeggeri contabilizzati dai sistemi APC (saliti + discesi)

PR = Passeggeri rilevati (saliti + discesi)

Il campione di corse monitorate con sistemi APC è specificato nel comma 2.

In alternativa l'Affidatario potrà ricorrere a rilevazioni di frequentazione, che prevedono il conteggio manuale dei passeggeri saliti e discesi in ogni fermata per un campione di corse, definito nel comma 3

È consentito il monitoraggio di alcune linee con sistemi APC e di altre con rilevazioni manuali.

2. La contabilizzazione con i sistemi APC deve produrre i dati relativi a tutte le corse della linea monitorata per i seguenti 4 intervalli temporali:

- 7 giorni consecutivi dei primi 3 mesi del calendario scolastico
- 7 giorni consecutivi dal 10 gennaio al 10 aprile
- 3 giorni consecutivi (tra cui un sabato o un festivo) del periodo post scolastico sino al 31 luglio (da ridurre a 3 per le corse non esercitate sia nel festivo che nel sabato)
- 3 giorni consecutivi (tra cui un sabato o un festivo) del mese di agosto (da ridurre a 3 per le corse non esercitate sia nel festivo che nel sabato).

I dati di tutte le corse di una stessa linea devono essere riferiti all'identico arco temporale.

3. La contabilizzazione con rilevazioni manuali devono coprire tutte le corse della linea monitorata nei seguenti 6 giorni:

- 1 giorno Feriale Scolastico (giorni da lunedì a venerdì del periodo scolastico)
- 1 Sabato del periodo scolastico
- 1 Domenica del periodo scolastico
- 1 giorno Feriale Estivo (giorni da lunedì a sabato del mese di agosto)
- 1 giorno Feriale Altro (giorni da lunedì a sabato del mese di luglio e dei mesi di giugno e settembre non



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

compresi nel periodo scolastico)

- 1 Domenica estiva

Nell'Allegato H sono specificate le modalità di effettuazione dell'indagine.

4. Gli obblighi definiti nei commi precedenti decadono per le sole Reti (come definite nell'articolo 4) nelle quali sia stato completamente implementato il SBE, purché sia vigente l'obbligo di vidimazione del titolo di viaggio, qualunque esso sia, sia in salita che in discesa e il mancato rispetto dell'obbligo di vidimazione in salita sia sanzionato pecuniariamente.
5. I dati rilevati devono essere inviati all'EdG nei formati specificati nell'Allegato H su base mensile entro 15 giorni dalla conclusione del mese.
6. L'EdG si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini sulla domanda. L'Affidatario dovrà collaborare per la programmazione delle indagini, anche rendendo nota la turnazione dei veicoli. I rilevatori incaricati dall'EdG, muniti di specifica autorizzazione, potranno utilizzare gratuitamente i servizi cui sono riferite le rilevazioni e potranno liberamente anche intervistare i passeggeri a bordo o alle fermate.
7. Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale.

La mancata o incompleta effettuazione delle rilevazioni o l'effettuazione delle indagini con modalità difformi a quanto qui specificato o la fornitura di dati qualificati non affidabili in base a quanto disposto nel comma 1 o la mancata o ritardata trasmissione dei dati all'EdG o la fornitura dei dati con modalità difformi a quanto qui specificato determina:

- La sospensione dell'erogazione del 20% del corrispettivo dovuto per il mese in cui si è verificata l'inadempienza e per i mesi a seguire, sino a quando non siano state sanate le carenze riscontrate.
- L'applicazione di una riduzione del corrispettivo, pari a 3 volte l'importo sospeso qualora l'inadempienza perduri per 3 mesi.

Art. 29. Monitoraggio dell'efficacia dei servizi sperimentali.

1. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei servizi sperimentali diversi dai servizi a prenotazione, l'Affidatario deve rilevare il numero di passeggeri saliti e discesi in ogni fermata, per tutte le corse della 1°, 5°, 9°, settimana (1 si e 3 no) per tutta la durata della sperimentazione.

Il monitoraggio può essere effettuato con sistemi APC o con rilevazioni manuali.

2. I dati rilevati dal monitoraggio devono essere inviati all'EdG nei formati specificati nell'Allegato H entro 15 giorni consecutivi dall'ultimo giorno del mese cui è riferito il monitoraggio.
3. Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale.

La mancata o incompleta effettuazione delle rilevazioni o l'effettuazione delle indagini con modalità difformi a quanto qui specificato o la fornitura di dati qualificati non affidabili in base a quanto disposto nel comma 1 o la mancata o ritardata trasmissione dei dati all'EdG o la fornitura dei dati con modalità difformi a quanto qui specificato determina l'applicazione di una riduzione del corrispettivo, pari 30% del corrispettivo dovuto per il mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Art. 30. Contrasto dell'evasione tariffaria.

1. L'Affidatario deve effettuare le attività di controlleria sui mezzi che svolgono il servizio per un numero di ore/controlleria non minore del 3% delle ore programmate di servizio al pubblico per ogni Rete.

L'attività di controlleria dovrà essere distribuita sulle Linee in misura sostanzialmente proporzionale al volume di produzione chilometrica da ognuna prodotta. Qualora ricorrano situazioni particolari, l'Affidatario,



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

dandone motivata comunicazione all'EdG, potrà intensificare o concentrare per un periodo limitato l'attività di controllo in specifici orari e su specifiche linee.

2. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori devono esibire apposito tesserino di riconoscimento e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa e, quindi, di pubblico ufficiale.

Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dalle vigenti norme.

Le registrazioni effettuate dai sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori.

3. Per favorire il contrasto all'evasione tariffaria nei servizi extraurbani è ammessa la salita dei passeggeri solo dalla porta anteriore. Potranno essere a tale scopo proposte dall'Affidatario all'EdG soluzioni tecniche da realizzare a propria esclusiva cura a spesa, atte a limitare ulteriormente le possibilità di utilizzo del servizio senza idoneo titolo di viaggio.
4. Entro la fine di ogni mese, l'Affidatario deve trasmettere all'EdG i dati relativi all'attività di controlleria effettuata nel mese precedente.

Nell'Allegato I sono dettagliate le informazioni da fornire, i formati da utilizzare e le modalità di fornitura.

5. L'EdG si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati forniti, mediante controlli a campione. Per l'effettuazione di questi controlli, l'Affidatario dovrà trasmettere all'EdG il programma di controlleria con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.
6. Quanto sopra stabilito costituisce standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (esprese in euro netto IVA):

200 x TI	per ogni ora di controllo inferiore al minimo prescritto nel comma 1
1.000 x TI	per ogni non veritiera fornitura della rendicontazione prevista nell'Allegato I;
1.000 x TI	per ogni mancata o ritardata fornitura della rendicontazione prevista nell'Allegato I; tale riduzione di corrispettivo si applica a partire dal 3° ritardo;
50 x TI	per ogni passeggero non salito dalla porta anteriore nelle corse per cui è definito tale obbligo
100 x TI	per ogni ora non monitorata da impianto di video sorveglianza installato a bordo del veicolo.

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

Art. 31. Carta della Qualità dei Servizi.

1. Entro 3 mesi della stipula di questo Contratto l'Affidatario dovrà predisporre la "Carta della Qualità dei Servizi" e un suo Estratto, redatti in conformità con i contenuti del Contratto e in accordo con le Associazioni di tutela dei consumatori.
2. La Carta contiene gli standard di qualità relativi ai servizi così come determinati nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di indennizzo dell'utenza.
Nella Carta sono ripresi i principali contenuti di questo Contratto.
3. La Carta disciplina inoltre il monitoraggio del rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa: esso recepisce



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

ed integra i risultati forniti dalle attività di monitoraggio specialistico previste dal Contratto.

Il monitoraggio del rispetto di quanto stabilito dalla Carta è realizzato con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori.

I risultati da esso prodotti sono periodicamente valutati in una sessione annuale di verifica, a cui partecipano l'EdG, le Associazioni dei Consumatori e l'Affidatario.

4. I costi connessi al monitoraggio della Carta della Qualità dei Servizi sono a carico dell'Affidatario e sono forfettariamente posti pari a 20.000 euro/anno, importo costante per tutta la durata dell'affidamento e comprensivo di spese, IVA ed altri oneri di legge. Tali costi devono essere rendicontati all'EdG annualmente, pena la riduzione della differenza con il rendicontato dal corrispettivo ultima rata.
5. La Carta sarà revisionata su base annuale, su richiesta dell'EdG.
6. La diffusione al pubblico della Carta e del suo Estratto sono a carico dell'Affidatario.
7. Quanto sopra stabilito costituisce standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (esprese in euro netto IVA):
3.000 per la mancata produzione della Carta e del suo Estratto nei termini sopra stabiliti
1.500 x TI per ogni mancata revisione della Carta.

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

Art. 32. Informazione alla clientela.

1. L'Affidatario si impegna a garantire un elevato standard di informazione alla clientela mediante i seguenti interventi e azioni, che definiscono il livello minimo garantito di informazione al pubblico:⁸
 - a) In tutte le fermate sarà installato (su palina/e o portale) un espositore di dimensione idonea a contenere tutte le informazioni specificate nei punti seguenti:
 - Scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Padova".
 - Denominazione e codice, sia in formato alfanumerico che in formato QR code (o altra analoga tecnologia proposta dall'Affidatario e accettata dall'EdG) normalizzati della fermata.
 - Indicazioni del sito del portale internet dedicato al servizio di TPL con accessibilità anche mediante QR code ovvero altra analoga tecnologia proposta dall'Affidatario e accettata dall'EdG.
 - Numero telefonico verde (gratuito), dell'Ufficio preposto ai rapporti con la clientela, da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio o ottenere informazioni anche relative alla localizzazione delle rivendite più vicine e agli orari, compresi gli interscambi con gli altri servizi di trasporto pubblico (servizi ferroviari e servizi di altri Bacini compresi). Tale numero dovrà essere in funzione da 1 ora prima dell'inizio servizio giornaliero fino al termine.
 - Solo per le fermate localizzate nella Conurbazione: riquadro di colore Arancio o Azzurro con specificazione del nome della Zona (come previsto nell'Allegato E).
 - Numero delle linee che in essa transitano e loro percorsi (mediante elenco dei principali luoghi serviti), conformemente a quanto programmato nel vigente PdEC.

⁸ L'elenco di servizi e apparecchiature di seguito esposto (che identifica il livello minimo di informazione garantita) dovrà essere integrato con gli ulteriori servizi e apparecchiature eventualmente offerti dall'Affidatario. Correlatamente dovrà essere integrata la specifica delle riduzioni di corrispettivo da applicare per i mancati funzionamenti di tali ulteriori servizi e apparecchiature riportata nel comma 7, definendo valori di riduzione coerenti con quelli già definiti e "proporzionali" all'importanza del decadimento della qualità del servizio da essi determinato.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

- Distintamente per giorno tipo: orari di passaggio programmati alla fermata, conformemente a quanto programmato nel vigente PdEC.
- b) Nelle autostazioni, nelle stazioni e fermate ferroviarie, negli altri nodi di interscambio, nei parcheggi di interscambio del Comune di Padova (Guizza, Pontevigodarzere, Colli, Sarpi e altri di nuova costruzione durante il periodo di vigenza del contratto) e nelle principali fermate del TPL sarà esposta una mappa della rete del trasporto pubblico; il numero di mappe non deve essere inferiore a:
- 1 per ogni Comune con almeno di 1.000 residenti
 - 1 ogni 4.000 residenti nei Comuni maggiori, da localizzare nei luoghi decisi dall'EdG.
- Ogni mappa deve presentare i seguenti requisiti minimi:
- contenere la scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Padova"
 - deve essere aggiornata, ossia rappresentare fedelmente il "vigente" PdEC;
 - deve essere realizzata in modo da resistere agli eventi atmosferici e ad atti di vandalismo; inoltre il materiale su cui è realizzata dovrà avere una superficie lavabile e non assorbente la scrittura;
 - i principali luoghi del Comune devono essere in essa chiaramente riconoscibili;
 - deve comprendere il grafo di tutte le linee che servono il Comune; le singole linee devono essere chiaramente identificabili anche con colori diversi che rinviano ad una legenda contenuta nella pianta; le singole linee devono essere prolungate per tutto il loro sviluppo esterno al territorio comunale, identificando in forma schematica i principali luoghi extracomunali da esse servite;
 - devono essere mappate le principali fermate localizzate nel territorio comunale ed il punto "Voi siete qui".
- Si può omettere l'esposizione delle mappe nei luoghi attrezzati con Totem che ne consentano la consultazione.
- c) Ogni modifica del servizio in termini di percorsi e/o orari dovrà essere tempestivamente segnalata all'utenza tramite:
- avvisi presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi,
 - portale Internet
 - stampa locale,
 - sms inviati agli utenti e abbonati debitamente iscritti al servizio
 - altri strumenti di comunicazione eventualmente disponibili (paline intelligenti, totem,).
- In particolare:
- Le modifiche di cui all'articolo 8 devono essere comunicate con un preavviso di almeno 7 giorni.
 - Le modifiche di cui all'articolo 9 devono essere comunicate non appena si determinino e comunque nel tempo tecnicamente più breve possibile che non potrà superare le 24 ore da quando si è verificato il problema.
- d) Conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subappaltatori, di un estratto della "Carta della Mobilità".
- e) Esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, dell'indicazione degli estremi di percorso della corsa in cui è impiegato il mezzo o delle indicazioni "fuori servizio", "speciale", "riservato" nei casi specifici.
- f) Costituzione di un "Ufficio preposto ai rapporti con la clientela" localizzato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Padova, operativo ininterrottamente durante l'erogazione del servizio nella fascia oraria 7.00-20.00 dei giorni feriali (sabato compreso), presidiato da personale in grado di fornire le



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

risposte anche in lingua inglese. L'Ufficio sarà anche contattabile con numero verde (gratuito) per tutta la durata di suo funzionamento.

- g) Attivazione di un portale Internet in cui siano consultabili:
- gli orari delle corse e il grafo della rete, sia in forma statica che nella forma dinamica di "composizione dell'itinerario"; quest'ultima forma deve consentire agli utenti di comporre con semplici modalità un qualunque viaggio ottimizzato quanto a durata (anche con 1 o più interscambi) avendo fissato gli indirizzi (comune, via/piazza e numero civico) e/o i "Punti di interesse" di origine e destinazione del viaggio, il giorno del viaggio, l'orario entro cui partire o arrivare; il grafo della rete dovrà essere sovrapposto al grafo della viabilità e ad una cartografia idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti;
 - le modifiche del servizio nei termini specificati sub c);
 - mappatura su cartografia del territorio di ogni rivendita e di ogni emettitrice automatica di titoli di viaggio, con indicazione di indirizzo, giorni e orari, sì da consentire all'utente di individuare quelle più vicine alla fermata di suo interesse;
 - il sistema tariffario;
 - la Carta della Mobilità ed il suo estratto;
 - le ulteriori informazioni specificate nell'articolo 33.

Tutte le funzionalità e le informazioni devono essere disponibili anche in lingua inglese e l'accessibilità deve essere consentita sia con l'app di cui all'articolo 24 comma 9, sia da dispositivi portatili e smartphone mediante QR Code.

2. Gli obblighi definiti al comma 1 lettere a), b), c) valgono per tutti i luoghi serviti, compresi quelli esterni al territorio provinciale.
3. Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a) e b) saranno concordate:
 - Per le localizzazioni della provincia di Padova: tra Affidatario e EdG entro 60 giorni dalla stipula del Contratto.
 - Per le localizzazioni esterne alla provincia di Padova: tra Affidatario, EdG del Bacino di Padova e Enti competenti per i luoghi extraprovinciali entro 90 giorni dalla stipula del Contratto.
4. Tutti gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere attuati nei primi 180 giorni di vigenza di questo Contratto.
5. Tutti gli ulteriori interventi volti a aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati dovranno essere attuati contestualmente alla decorrenza delle modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.
6. È a carico dell'Affidatario la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
7. Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (esprese in euro netto IVA):

2.000 x TI	Mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 1: per ogni fermata non adeguatamente attrezzata o non aggiornata.
500 x TI	Mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 1: per ogni mappa assente o non aggiornata.
200 x TI	Mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1: per ogni infrazione accertata.



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

100 x TI	Mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera d) del comma 1: per ogni infrazione accertata.
200 x TI	Mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera e) del comma 1: per ogni infrazione accertata.
2.000 x TI	Mancata o ritardata costituzione dell'Ufficio preposto ai rapporti con la clientela: per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
1.000 x TI	Mancato funzionamento del numero verde nei termini definiti alla lettera f) del comma 1: per ogni giorno di mancato o parziale funzionamento.
2.000 x TI	Mancata o ritardata attivazione del portale internet: per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
1.000 x TI	Incompleta realizzazione del portale internet: per ogni settimana di durata dell'incompleta realizzazione a decorrere dalla data di attivazione del portale.
1.000 x TI	Intempestivo aggiornamento del portale internet: per ogni giorno di ritardo dell'aggiornamento delle informazioni relative agli orari delle corse e al grafo della rete.
300 x TI	Intempestivo aggiornamento del portale internet: per ogni giorno di ritardo dell'aggiornamento delle altre informazioni con la sola esclusione di quelle relative alle rivendite e a quelle specificate nell'articolo 33 poiché oggetto di specifica regolamentazione.

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

Art. 33. Controllo democratico.

1. Per consentire il controllo democratico dell'affidamento, l'Affidatario dovrà pubblicare sul suo portale Internet in una sezione denominata "*Controllo democratico dell'affidamento dei servizi di TPL*" questo Contratto, compresi gli Allegati, e le successive sue modifiche e integrazioni,
2. Ogni documento di cui al comma precedente dovrà essere pubblicato sul portale entro 10 giorni consecutivi dalla data di sua emanazione e potrà essere consultato e scaricato per tutta la vigenza dell'affidamento.

Il rispetto di questa scadenza temporale è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a 500 x TI per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione (con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto).

3. In altra sezione del portale, denominata "*Reclami e segnalazioni degli utenti dei servizi di TPL*" sarà presente un'applicazione che consentirà agli utilizzatori del servizio, preventivamente registrati e perciò abilitati, di formulare reclami e segnalazioni inerenti al servizio: ogni segnalazione/reclamo sarà riconosciuto con un codice univoco. Ad ogni reclamo/segnalazione l'Affidatario dovrà dare risposta entro 10 giorni consecutivi: le risposte saranno pubblicate nella stessa sezione e potranno essere singole o cumulative, ossia riferite a più di una segnalazione/reclamo che tratti simile tema; ogni risposta dovrà contenere in testata il/i codice/i della segnalazione/reclamo cui è riferita.

Il rispetto di questa scadenza temporale è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina una riduzione del corrispettivo (espressa in euro netto IVA) pari a 10 x TI per ogni giorno di ritardo nella risposta per ogni reclamo/segnalazione (con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto).

Art. 34. Certificazioni.

1. L'Affidatario si impegna a mantenere le Certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015, OHSAS 18001/2007 per tutta la vigenza del Contratto.
2. Il possesso delle Certificazioni di cui al comma 1 è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo.

Il mancato mantenimento delle Certificazioni di cui al comma 1 durante la vigenza del Contratto, comporta per ogni Certificazione non mantenuta una riduzione del corrispettivo da calcolare con la seguente relazione:

$$\text{Riduzione del Corrispettivo} = 0,01 \times \text{TI} \times \text{NG} \times \text{CMG}$$

in cui:

- TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.
- NG = Numero Giorni in cui l'Affidatario è privo delle prescritte Certificazioni.
- CMG = Corrispettivo Medio Giornaliero = 1/365 del Corrispettivo Annuale del vigente PdEC.

Art. 35. Prescrizioni diverse.

1. L'Affidatario si impegna a:
 - a) Garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subappaltatrici.
 - b) Attivare, alla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto, un sistema di contabilità analitica da cui risulti l'attribuzione di costi e ricavi alle singole linee su base mensile, con evidenziazione delle principali voci sia di costo che di ricavo.
Le risultanze della contabilità analitica, riferite all'intero servizio prodotto nel mese di riferimento, dovranno essere trasmesse dall'Affidatario all'EdG ogni mese entro i 60 giorni successivi alla sua conclusione e consisteranno:
 - in un file, strutturato come specificato nell'Allegato K, contenente il dettaglio delle risultanze della contabilità analitica;
 - in una relazione contenente le risultanze di riepilogo della contabilità analitica e una nota esplicativa in cui sono esposti i criteri utilizzati per l'attribuzione di costi e di ricavi alle singole linee e i dati sia di esercizio che di domanda a tale fine utilizzati.
 - c) Trasmettere all'EdG i bilanci riclassificati, entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati e corredati di una Nota Integrativa in cui i risultati di bilancio sono quadrati con le risultanze della contabilità analitica di cui alla precedente lettera c).
 - d) Provvedere alla certificazione dei bilanci.
 - e) Mantenere per tutta la vigenza del Contratto almeno una sede operativa e amministrativa con a capo un istitutore (o analoga figura) nel territorio della provincia.
3. Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (esprese in euro netto IVA):



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

10.000 x TI	Per ogni mancata trasmissione delle risultanze della contabilità analitica mensile di cui al comma 1, lettera b) o per trasmissione incompleta o non conforme a quanto prescritto.
100 x TI	Per ogni giorno di ritardata trasmissione della contabilità analitica mensile di cui al comma 1, lettera b). Si applica solo in caso di conformità della documentazione trasmessa.
50.000 x TI	Per mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1, lettera c) o per trasmissione di bilancio non conforme a quanto disciplinato alla lettera c) per ciascun anno contabile.
20.000 x TI	Per mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1, lettera d) per ciascun anno contabile.
100.000 x TI	Per mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1, lettera e) per ciascun anno contrattuale.

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

- In caso di mancata osservanza degli impegni di cui al comma 1, lettere a) ed e) è riconosciuta agli Enti la facoltà di intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere a tali obblighi entro 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
- In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23 comma 2 della Legge regionale 25/98 è fatto divieto di esercitare servizio locale lungo le tratte ricadenti nell'ambito del territorio dei seguenti Comuni: Treviso, Rovigo e Bassano del Grappa e lungo le tratte Cavazzana - Lusina, Chioggia - Sottomarina e Mestre (casello Villabona) - Venezia - Tessera. In questa ultima relazione è autorizzato il carico/scarico di passeggeri abbonati da/per Campalto/Padova. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi che interverranno tra gli Enti di Governo dei bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico individuati dalla Regione del Veneto.

Art. 36. Altri obblighi relativi al servizio.

- L'Affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui:
 - Dotazione e mantenimento, per tutti i conducenti, gli agenti di controllo e per tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo contatti con la clientela, di una divisa standard (ossia per tutti uguale e solo differenziata per stagione ed eventualmente per sesso) che li identifichi come personale preposto all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale del Bacino di Padova e di apposito cartellino di riconoscimento individuale; questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese cui siano stati subappaltati servizi.
 - Apposizione degli stemmi della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Padova e della scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Padova" su entrambi i fianchi di ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo Contratto, compresi quelli utilizzati per i servizi a prenotazione; tale obbligo dovrà essere soddisfatto all'atto di immissione in rete dei veicoli. Tale obbligo è esteso ai veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi subappaltati.
- Quanto sopra disciplinato è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto determina le seguenti riduzioni di corrispettivo (espresse in euro netto IVA):

500 x TI	Per ogni infrazione accertata rispetto all'obbligo di cui al comma 1 lettera a). Qualora, a fronte dell'accertamento dell'infrazione, il mancato adempimento di tale
----------	---



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

obbligo si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, il corrispettivo sarà ulteriormente ridotto di un importo pari ad euro 50 x TI per ogni settimana successiva alla 4°.

5.000 x TI Per ogni infrazione accertata rispetto all'obbligo di cui al comma 1 lettera b).

Qualora, a fronte dell'accertamento dell'infrazione, il mancato adempimento di tale obbligo si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, il corrispettivo sarà ulteriormente ridotto di un importo pari ad euro 500 x TI per ogni settimana successiva alla 4°.

con TI = Tasso Inflattivo definito nell'articolo 8 comma 4, calcolato sui mesi trascorsi dalla data di avvio all'esecuzione di questo Contratto.

3. L'Affidatario, a mezzo degli agenti accertatori o di altro personale allo scopo preposto è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo da parte dei veicoli e delle attrezzature di fermata, segnalando eventuali problemi riscontrati all'EdG e, quando dovuto, alle autorità preposte alla vigilanza dell'ordine pubblico.

Art. 37. Accesso ai servizi, agli impianti ed alle informazioni per l'espletamento delle verifiche e per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'EdG.

1. Per l'effettuazione delle verifiche e l'esercizio delle funzioni d'ufficio, su tutti i servizi regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dall'EdG muniti di apposita tessera di riconoscimento: i relativi nominativi saranno preventivamente comunicati dall'EdG all'Affidatario.
2. L'Affidatario si impegna a rendere disponibile all'EdG la documentazione da Questi richiesta a supporto dell'attività di verifica.

Art. 38. Rapporti con i Comuni del Bacino.

1. In qualunque momento tutti i Comuni serviti dalle linee del Bacino possono formulare sia richieste di chiarimenti in ordine al servizio, sia, a seguito di specifiche disposizioni dei propri organi di governo, motivate proposte di modifica del servizio. Tali richieste e proposte devono essere rivolte esclusivamente all'EdG.
2. In esito alle richieste, l'EdG potrà ordinare modifiche del PdEC con le procedure ordinarie disciplinate nell'articolo 8.
3. Su richiesta dell'EdG, l'Affidatario dovrà collaborare alla formulazione delle risposte di cui al comma 2, fornendo dati e informazioni a ciò utili e sviluppando specifiche elaborazioni per le sole finalità di riscontro alle istanze pervenute all'EdG.
4. Ogni rapporto diretto inerente quanto sopra tra Affidatario e Comuni è privo di efficacia, tranne nei casi in cui, formalmente, l'EdG disponga diversamente.

Art. 39. Assicurazioni.

1. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli utilizzati dalle imprese subappaltatrici per l'esercizio dei servizi subappaltati, devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 20.000.000 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

loro proprietà;

- per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000 per sinistro e con un limite non inferiore € 3.000.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
 - per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000.
2. L'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere all'EdG periodicamente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.
 3. In caso di mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 1 è riconosciuta agli Enti la facoltà di intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere a tali obblighi entro 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
 4. In ogni caso, l'Affidatario solleva le Amministrazioni da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi ai trasportati o a terzi, a causa o in occasione dell'espletamento del servizio.

Art. 40. Disposizioni relative al Personale.

1. L'Affidatario si impegna ad assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel PdE, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'Affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
3. Il personale addetto alla guida deve possedere i requisiti psicoattitudinali previsti dal D.M. 23.2.99 n. 88.
4. In caso di mancato rispetto di quanto disciplinato nei commi precedenti è riconosciuta agli Enti la facoltà di intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere a tali obblighi entro 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.
5. Il personale dovrà osservare le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti. In caso di gravi inadempienze, la sostituzione del personale responsabile dovrà avvenire entro 24 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'EdG.
6. L'Affidatario si impegna a fornire ogni 12 mesi all'EdG, a decorrere dalla data di avvio all'esecuzione del Contratto, l'elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi di trasporto nella specifica Rete.

All'avvicinarsi della scadenza per l'effettuazione della gara per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'EdG, Questi potrà chiedere la reiterazione della fornitura dell'elenco e la fornitura di tutta la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale: tutta tale documentazione dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

L'elenco dovrà essere prodotto in una tabella strutturata come specificato nell'Allegato L e su una stampa della stessa tabella corredata di autocertificazione resa dal Legale Rappresentante dell'Affidatario che ne attesti la veridicità.

Il rispetto di quanto sopra stabilito è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. La mancata o incompleta trasmissione dell'elenco o della documentazione relativa alla contrattualistica aziendale comporta la sospensione dell'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso non sarà più riconosciuto, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.

Art. 41. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 GDPR 2016/679 circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto e con la sottoscrizione dello stesso dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento l'una da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del servizio.
2. L'Affidatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 42. Responsabilità.

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'EdG, agli Enti affidanti, ai trasportati o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Affidatario.

Art. 43. Non applicazione delle riduzioni di corrispettivo.

1. Le riduzioni di corrispettivo conseguenti al mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale non si applicano qualora tale mancato rispetto sia stato determinato da comprovato comportamento illecito del personale, perseguito ai sensi della legge, senza alcuna responsabilità dell'Affidatario.

Art. 44. Cauzione.

1. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha costituito cauzione dell'importo di euro 14.143.320,00 (quattordicimilionicentoquarantatremilatrecentoventi/00) mediante polizza fidejussoria n. 2471445 rilasciata in data 09/07/2020 da Euler Hermes S.A. (N.V.). – sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia risulta ridotta del 50% e di un ulteriore 20%, essendo l'Affidatario in possesso delle certificazioni di sistema di qualità aziendale e di sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, gli Enti affidanti avranno diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia.
4. La cauzione è progressivamente ridotta del 10% per ognuno dei primi 8 anni contrattuali. In caso di proroga di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 la cauzione dovrà essere ricostituita per un importo pari al 10%



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

dell'importo del corrispettivo relativo a tutto il periodo coperto dalla proroga.

5. Gli Enti hanno facoltà di escutere la cauzione in relazione agli specifici inadempimenti dell'Affidatario.
6. Resta salvo ed impregiudicato il diritto degli Enti al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario.
7. Le cauzioni hanno validità fino a dichiarazione liberatoria da parte degli Enti e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente Contratto, comprese le eventuali integrazioni e proroghe dell'art. 3.

Art. 45. Divieto di cessione a terzi.

1. Il servizio di trasporto oggetto dell'affidamento non può essere ceduto a terzi.

Art. 46. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136, e in particolare dell'art. 3, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Pertanto l'EdG prende atto che l'Affidatario ha comunicato che il conto corrente su cui verranno accreditate le somme dovute per il presente contratto è: IBAN IT 10 S 01030 12159 000003668334 BIC – PASCITM1PD9 presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 9 – Piazzetta F. Turati n. 17 – Padova, e che i soggetti abilitati ad operare in tale conto sono Viola Franco Ettore (C.F. VLIFNC60R25D969A) e Lai Sabrina (C.F. LAISRN75M47F979V)

Art. 47. Clausola protocollo di legalità

1. L'Affidatario si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 48. Segnalazione di illeciti

1. L'Affidatario è a conoscenza e si impegna a diffondere presso i propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nell'esecuzione del contratto che la Provincia e il Comune hanno messo a disposizione sul proprio sito istituzionale il modulo per la segnalazione di illeciti di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione dell'esecuzione del contratto.

Art. 49. Risoluzione e recesso unilaterale dell'affidamento.

1. Il Contratto si intende risolto in danno, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - per le diverse cause previste dal Contratto
 - per avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l'Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
 - nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'Affidatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - nel caso di gravi o persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto;
 - qualora l'Affidatario sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

- qualora nella struttura imprenditoriale dell'Affidatario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; ovvero qualora l'Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

Salvo i casi di assoluta urgenza o pericolo, prima di procedere alla risoluzione del contratto si procederà con la diffida di cui all'articolo 1454 CC.

2. Gli Enti hanno facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico.

In tali casi di recesso unilaterale l'EdG deve riconoscere un indennizzo all'Affidatario.

Art. 50. Clausola per eventi di natura straordinaria.

1. Nel caso si verifichi un evento di natura straordinaria, sia esso derivante da fenomeni naturali o da altre cause di forza maggiore o eventi fortuiti, non riconducibile alle fattispecie espressamente disciplinate dal Contratto di servizio e tale da alterare parzialmente o totalmente l'equilibrio della Concessione per sua eccessiva onerosità rispetto al PEF e alla disciplina contrattuale, le Parti, accertata la sussistenza dell'interesse pubblico e garantita comunque la sua tutela, si impegnano a ricondurre la Concessione, in funzione dell'evento intervenuto, in condizioni di equilibrio economico contrattuale.

Art. 51. Foro competente.

1. Eventuali divergenze insorgenti tra gli Enti affidanti, supportati dall'EdG, e l'Affidatario circa l'interpretazione del presente Contratto o la sua applicazione, che non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Padova.
2. È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Art. 52. Comunicazioni tra le Parti.

1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, o al momento dell'invio se effettuata con posta elettronica certificata, sempre che sia indirizzata come specificato nella seguente tabella.

Parti contrattuali	Indirizzo postale	Indirizzo posta elettronica certificata
Provincia di Padova	piazza Bardella, 2 – 35131 Padova	protocollo@pec.provincia.padova.it
Comune di Padova	via del Municipio, 1 – 35122 Padova	mobilita@pec.comune.padova.it
Busitalia Veneto S.p.A.	via del Pescarotto, 25/27 – 35131 Padova	busitaliavenetospa@legalmail.it

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma dovranno essere indirizzate ai diversi indirizzi che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 53. Clausole finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
2. Il Contratto è immediatamente operante per entrambe le Parti contraenti.
3. Le spese di bollo, di registrazione e di pubblicazione bando ed esito di gara sono a carico dell'Affidatario.



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

Art. 54. Registrazione e obblighi fiscali

1. Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della L. 7/12/1999 n. 472.
2. Gli Enti affidanti e l'Affidatario dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica per l'importo forfettario di € 45,00, ai sensi dell'art. 1 – comma 1- bis.1, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.
4. Relativamente agli allegati parte integrante, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati al presente contratto e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante ho letto ai comparenti il presente contratto.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Dopo di che io, Ufficiale Rogante ho apposto, sui medesimi documenti, la mia firma digitale, in presenza delle parti.

Il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia, consta di numero 57 (cinquantasette) pagine a video.

per la *Provincia di Padova* il Dirigente (ing. Marco Pettene)

Firmato digitalmente

per il *Comune di Padova* il Dirigente (arch. Carlo Andriolo)

Firmato digitalmente

per l'*Affidatario* (ing. Franco Ettore Viola)

Firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante (dott. Mariano Nieddu)

Firmato digitalmente



COMUNE DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA



PROVINCIA DI PADOVA

INDICE

Art. 1.	Richiamo alle Premesse.....	2
Art. 2.	Allegati al Contratto.....	3
Art. 3.	Decorrenza e durata del Contratto.....	3
Art. 4.	Oggetto del Contratto.....	4
Art. 5.	Corrispettivi.....	6
Art. 6.	Modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo.....	8
Art. 7.	Riparto dei Rischi e aggiornamento del Piano Economico Finanziario.....	10
Art. 8.	Modifiche del Programma di Esercizio.....	14
Art. 9.	Modifiche temporanee del servizio per cause di forza maggiore, casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica, scioperi, specifiche richieste delle Amministrazioni.....	19
Art. 10.	Interruzione dei servizi.....	20
Art. 11.	Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta.....	21
Art. 12.	Servizi automobilistici a prenotazione.....	22
Art. 13.	Servizi automobilistici di linea ad orario flessibile.....	22
Art. 14.	Subappalto dei servizi.....	23
Art. 15.	Grafo.....	24
Art. 16.	Indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico erogato.....	24
Art. 17.	Validatore.....	25
Art. 18.	Monitoraggio della regolare effettuazione del servizio.....	25
Art. 19.	Prescrizioni relative al parco veicoli.....	26
Art. 20.	Accessibilità ai servizi da parte di passeggeri con ridotta capacità motoria.....	32
Art. 21.	Regolamentazione degli spazi pubblicitari sui veicoli.....	33
Art. 22.	Impianti di Fermata.....	33
Art. 23.	AVM, Sistema di Bigliettazione Elettronica e di Infomobilità.....	34
Art. 24.	Tariffe e Sistema Tariffario.....	35
Art. 25.	Agevolazioni tariffarie. Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale alle forze dell'ordine.....	37
Art. 26.	Commercializzazione dei titoli di viaggio.....	38
Art. 27.	Dati di vendita e di obliterazione.....	39
Art. 28.	Indagini sull'utilizzo dei servizi di linea.....	41
Art. 29.	Monitoraggio dell'efficacia dei servizi sperimentali.....	42
Art. 30.	Contrasto dell'evasione tariffaria.....	42
Art. 31.	Carta della Qualità dei Servizi.....	43
Art. 32.	Informazione alla clientela.....	44
Art. 33.	Controllo democratico.....	47
Art. 34.	Certificazioni.....	48
Art. 35.	Prescrizioni diverse.....	48
Art. 36.	Altri obblighi relativi al servizio.....	49
Art. 37.	Accesso ai servizi, agli impianti ed alle informazioni per l'espletamento delle verifiche e per	



COMUNE DI PADOVA

**ENTE DI GOVERNO DEL BACINO
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA**



PROVINCIA DI PADOVA

	l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'EdG.	50
Art. 38.	Rapporti con i Comuni del Bacino.....	50
Art. 39.	Assicurazioni.....	50
Art. 40.	Disposizioni relative al Personale.	51
Art. 41.	Trattamento dei dati personali.	52
Art. 42.	Responsabilità.	52
Art. 43.	Non applicazione delle riduzioni di corrispettivo.	52
Art. 44.	Caucione.....	52
Art. 45.	Divieto di cessione a terzi.	53
Art. 46.	Tracciabilità dei flussi finanziari	53
Art. 47.	Clausola protocollo di legalità	53
Art. 48.	Segnalazione di illeciti.....	53
Art. 49.	Risoluzione e recesso unilaterale dell'affidamento.	53
Art. 50.	Clausola per eventi di natura straordinaria.	54
Art. 51.	Foro competente.....	54
Art. 52.	Comunicazioni tra le Parti.....	54
Art. 53.	Clausole finali.	54
Art. 54.	Registrazione e obblighi fiscali.....	55